

neat

Assistenza

Nota Informativa

Le sue garanzie

La presente Informativa ha lo scopo di descrivere le garanzie di cui beneficia nell'ambito dell'assicurazione stipulata per suo conto dal Sottoscrittore presso l'Assicuratore.

Come far valere le garanzie assicurative?

Attraverso il sito: <https://assures.neat.eu>

In alternativa, via e-mail : care@neat.eu

Oppure per telefono: +33 9 78 45 53 50*

* destinato principalmente a richieste di informazioni e al monitoraggio della pratica

Come far valere le garanzie di assistenza?

SERVIZIO ASSISTENZA: Vyv Assistance

Per telefono al +33 9 78 45 53 50

Ricordi di raccogliere le seguenti informazioni per ogni dichiarazione:

- Il numero di prenotazione o il numero di adesione all'assicurazione
- Cognome e nome
- Il numero di telefono o e-mail al quale possiamo contattarla
- Il motivo della sua dichiarazione.

Al momento della prima chiamata, riceverà un numero di pratica. Sarà opportuno ricordarlo sistematicamente durante qualsiasi ulteriore rapporto con il nostro Servizio Assicurazione.

Premessa

Il **contratto Assistenza** è un contratto collettivo assicurativo ad adesione individuale e facoltativa (n. **283882**):

- **Sottoscritto da NEAT** (di seguito denominata "Broker Gestore" o "Neat"), società di intermediazione nelle assicurazioni, società per azioni semplificata con capitale sociale di 77610,25 €, sede sociale in 16 Place des Quinconces, 33000 BORDEAUX, iscritta presso il Registro del Commercio e delle Imprese di Bordeaux con il numero 913 675 581, e presso l'ORIAS con il numero 22004644, Responsabilità Civile Professionale e Garanzia Finanziaria conformi agli articoli L512-6 e L512-7 del Codice delle assicurazioni;
- **Presso l'Assicuratore HELVETIA Global Solutions Ltd** (di seguito denominato "l'Assicuratore" o "Helvetia"), società anonima di diritto del Liechtenstein, con sede legale in Aeulestrasse 60, 9490 Vaduz, Principato del Liechtenstein con numero FL-0002.191.766-9, autorizzata in qualità di impresa assicurativa dall'autorità di vigilanza dei mercati finanziari del Principato del Liechtenstein (FMA Liechtenstein). Helvetia è autorizzata ad esercitare le attività assicurative in Francia in virtù della libera prestazione dei servizi notificata all'ACPR (ID Refassu: 224324). Helvetia è soggetta al controllo della FMA Liechtenstein, Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz, Principato del Liechtenstein;
- **Distribuito tramite OPTION WAY**, società anonima con capitale di 233.187 €, con sede legale in Parc Haute Technologie, Font de l'Orme, avenue Maurice Donat, 06250 Mougins Sophia Antipolis, iscritta nel Registro del Commercio e delle Imprese di GRASSE con il numero n. 752 774 521.

Il Contratto è gestito da NEAT per le garanzie assicurative. Il Contratto è attuato da VYV IA per le garanzie di assistenza.

Cosa fare in caso di sinistro?

1. I TEMPI DA RISPETTARE:

La dichiarazione di sinistro deve pervenire a NEAT entro 5 giorni lavorativi, salvo caso fortuito o di forza maggiore.

2. Dove dichiarare il proprio sinistro?

Attraverso il sito: <https://assures.neat.eu>

In alternativa, via e-mail : care@neat.eu

Salvo caso di forza maggiore o caso fortuito, se il *Beneficiario* non rispetta i termini di dichiarazione di Sinistro sopra indicati e se l'*Assicuratore* dimostra che questo ritardo gli ha causato un danno, il *Beneficiario* potrà essere privato del suo diritto alla garanzia (articolo L 113-2 del Codice delle assicurazioni).

3. LE FORMALITÀ DA ESPLETARE

Conformemente all'articolo 1353 del Codice civile francese, spetta al *Beneficiario* dimostrare che soddisfa le condizioni di validità della garanzia. Qualsiasi richiesta non suffragata dagli elementi e dalle informazioni sufficienti a dimostrare la fondatezza dei fatti potrà essere respinta.

Per qualsiasi denuncia di sinistro le verrà richiesto:

- La fattura di acquisto
- Un documento d'identità
- Le sue coordinate bancarie

E qualsiasi documento che giustifichi il motivo della garanzia che desidera applicare.

4. DECORRENZA E CESSAZIONE DELLE GARANZIE

Le garanzie di Annullamento decorrono dal giorno della sottoscrizione (al momento della prenotazione o entro 7 giorni dalla prenotazione). Terminano il giorno della partenza sul luogo del soggiorno.

Il periodo di validità delle altre garanzie corrisponde alle date di soggiorno indicate sulla fattura emessa dall'organizzatore di viaggi, con una durata massima di 90 giorni consecutivi.

5. Dove si applicano le garanzie?

Le garanzie si applicano in tutto il mondo.

Indice

Premessa	3
Cosa fare in caso di sinistro?	4
Tabelle delle garanzie	6
LE SUE GARANZIE ASSICURATIVE	10
I. Definizioni comuni	10
II. Descrizione delle garanzie assicurative	13
III. Le esclusioni generali	16
IV. Disposizioni comuni	17
LE SUE GARANZIE DI ASSISTENZA	22
I. Definizioni comuni	22
II. Descrizione delle garanzie di assistenza.....	23
III. Limitazioni di impegno di VYV IA.....	35
IV. Le esclusioni dell'assistenza alle persone e dell'assistenza complementare alle persone	36
V. Le regole di funzionamento delle prestazioni di assistenza.....	37
VI. Le condizioni di rimborso delle garanzie di Assistenza.....	39
VII. Esclusioni comuni a tutte le garanzie.....	40
VIII. Disposizioni comuni	41

Tabelle delle garanzie

Bagagli - Effetti personali		
Garanzie	Massimali (importi IVA inclusa)	Franchigie e Sinistri max
Perdita, furto o danneggiamento dei bagagli assicurati (con presentazione dei documenti giustificativi di acquisto)	1.500€ a persona / 7.500€ per evento	50€ per bagaglio interessato
Perdita, furto o danneggiamento dei bagagli assicurati (senza presentazione dei documenti giustificativi di acquisto)	150€ forfettario a persona	Nessuna franchigia
Furto aggravato di oggetti di valore	500€ a persona	50€ a persona
Furto aggravato di oggetti personali	1.000€ a persona	50€ a persona
Spese per il rifacimento dei documenti ufficiali in caso di furto	200€ a persona	Nessuna franchigia
Ritardo nella consegna dei bagagli superiore a 24 ore	150€ a persona	Nessuna franchigia

Prestazioni di assistenza

Garanzie	Massimali (importi IVA inclusa)	Franchigie e Sinistri max
A) Consulenza di viaggio e informazioni mediche 24 ore su 24	Spese effettive	Nessuna franchigia
B) Rimpatrio o trasporto sanitario (anche in caso di COVID)	Spese effettive	Nessuna franchigia
C) Rimpatrio delle persone accompagnatrici	Titolo di trasporto Ritorno + Taxi di collegamento Limite massimo: 10.000€	Nessuna franchigia
D) Rimpatrio dei bambini di età inferiore ai 18 anni	Titolo di trasporto Ritorno + Taxi di collegamento Limite massimo: 10.000€	Nessuna franchigia
E) Visita di un parente	Titolo di trasporto Andata/Ritorno + Spese alberghiere 150€ per notte a persona/Max 10 notti Limite massimo: 5.500€	Nessuna franchigia
F) Prolungamento del soggiorno	Spese alberghiere 150€ a notte a persona/Max 10 notti	Nessuna franchigia
G) Proseguimento del viaggio	Titolo di trasporto Ritorno + Taxi di collegamento	Nessuna franchigia

SPESE MEDICHE FUORI DAL PAESE DI RESIDENZA

Europa e paesi mediterranei	75.000€	250€ a persona
Resto del Mondo	150.000€	250€ a persona
Cure odontoiatriche urgenti / Test COVID	250€ / 150€	Nessuna franchigia

ANTICIPO SULLE SPESE MEDICHE FUORI DAL PAESE DI RESIDENZA

Europa e paesi mediterranei	75.000€	250€ a persona
Resto del Mondo	150.000€	250€ a persona
Invio di medicinali	1.000€	Nessuna franchigia
Invio di protesi	500€	Nessuna franchigia

RIMPATRIO DELLA SALMA		
Rimpatrio della salma	20.000€	Nessuna franchigia
Spese funerarie necessarie al trasporto		
Spese per bara o urna	2.500€	Nessuna franchigia
Formalità relative al decesso e al riconoscimento della salma	Titolo di trasporto A/R + Spese alberghiere 150€ a notte/Massimo 4 notti Limite massimo: 5.000€	Nessuna franchigia
RIENTRO ANTICIPATO		
In caso di ricovero ospedaliero o decesso di un familiare	Titolo di trasporto Ritorno Massimo 750€ + Taxi di collegamento	Nessuna franchigia
In caso di sinistro presso il domicilio		
Ritorno impossibile	150€ max per notte e max 5 notti	1 notte
Autista sostitutivo	Titolo di trasporto o Autista Limite massimo: 5.000€	Nessuna franchigia
Documenti ufficiali	Spese di spedizione / Max 500€	Nessuna franchigia
Assistenza legale all'estero: anticipo di cauzione penale	10.000€	Nessuna franchigia
Assistenza legale all'estero: onorari di avvocati	5.000€	Nessuna franchigia
GARANZIA ASSISTENZA COVID		
Sospensione del soggiorno	Alloggio possibile fino al giorno della ritorno, con 150€ a notte (max 10 notti). Titolo di trasporto Ritorno. Copertura limitata a 750€	Nessuna franchigia
Ritorno differito		
Conseguenze di una quarantena		
GARANZIA ASSISTENZA SOCCORSO		
Spese di ricerca e soccorso in mare e in montagna	4.500€	Nessuna franchigia
Spese di soccorso in pista	4.500€ a persona / Max 9.000€ a evento	Nessuna franchigia
Trasmissione di messaggio urgente	Spese reali / Max 5.000€	Nessuna franchigia
Sostegno psicologico in seguito a quarantena	2 colloqui per evento / Max 5.000€	Nessuna franchigia
Sostegno psicologico in caso di rimpatrio	2 colloqui per evento / Max 5.000€	Nessuna franchigia

Copertura di un piano tariffario telefonico locale	50€	Nessuna franchigia
Anticipo di fondi all'estero	1.500€	Nessuna franchigia
ASSISTENZA COMPLEMENTARE IN SEGUITO AD UN RIMPATRIO ORGANIZZATO DALL'ASSISTENTE		
Messa in contatto con uno specialista in seguito a sinistro presso il domicilio	200€	Nessuna franchigia
Assistenza infermieristica	20 ore max	Nessuna franchigia
Custodia dei bambini	20 ore max	Nessuna franchigia
Consegna di medicinali	Spese di consegna	Nessuna franchigia
Sostegno pedagogico del minore	15 ore alla settimana / Max 1 mese / Max 2.000€	Nessuna franchigia
Custodia di animali domestici	10 giorni massimo / Max 2.000€	Nessuna franchigia
Collaboratrice domestica	10 ore suddivise in 4 settimane / Max 2.000€	Nessuna franchigia
Consegna di pasti e spesa domestica	Spese di consegna (15 giorni max) / Max 500€	Nessuna franchigia
Comfort ospedaliero	Noleggio TV: 100€	Nessuna franchigia

LE SUE GARANZIE ASSICURATIVE

I. Definizioni comuni

Infortunio fisico:

Improvvisa alterazione della salute dovuta all'azione improvvisa di una causa esterna non intenzionale da parte della vittima constatata da un'autorità medica competente.

Grave infortunio fisico:

Brusco deterioramento dello stato di salute derivante dall'azione improvvisa di una causa esterna non intenzionale da parte della vittima, constatato da un'autorità medica competente, che comporta la prescrizione di farmaci a beneficio del malato e la cessazione di qualsiasi attività professionale o, in assenza di un'attività professionale, qualsiasi altra attività elementare che deve essere svolta nell'ambito della vita quotidiana.

Aderente/Assicurato:

Qualsiasi persona fisica dichiarata dal Sottoscrittore nell'ambito di un contratto collettivo, di seguito denominata l'Aderente o Assicurato, sulla quale si fondano gli interessi dell'assicurazione e la cui identità è riportata nel modulo di adesione.

L'Assicurato può essere domiciliato in tutto il mondo.

Agenzia di viaggi:

Società autorizzata alla distribuzione di prodotti di viaggio e copertura del presente contratto.

Attentato:

Qualsiasi atto di violenza, che costituisca un attacco criminale o illegale contro persone e/o beni nel paese in cui soggiorna, con lo scopo di turbare gravemente l'ordine pubblico attraverso

l'intimidazione e il terrore e che sia oggetto di copertura mediatica.

Questo "attentato" dovrà essere identificato dal Ministero degli Affari Esteri francese o dal Ministero dell'Interno. Se più attentati avvengono nello stesso giorno, nello stesso paese e se le autorità li considerano come un'unica azione coordinata, tale evento sarà considerato come un unico evento.

Bagagli:

Le borse da viaggio, le valigie, i bauli e il loro contenuto, esclusi gli indumenti che indossa.

Infortunio:

Improvvisa alterazione della salute dovuta all'azione improvvisa di una causa esterna non intenzionale da parte della vittima constatata da un'autorità medica competente.

Catastrofe naturale:

Intensità anomala di un agente naturale non causata da un intervento umano. Fenomeno, quale un terremoto, un'eruzione vulcanica, un maremoto, un'inondazione o un cataclisma naturale, causato dall'intensità anomala di un agente naturale e riconosciuto come tale dalle autorità pubbliche che raccomandano in tal caso il ritorno nel paese di residenza.

COM:

Con l'acronimo COM si intendono le Collettività d'Oltre-Mare, ovvero la Polinesia francese, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis e Futuna, Saint Martin e Saint-Barthélemy.

Decadenza:

Sanzione contrattuale che la priva di qualsiasi garanzia per il sinistro al quale si applica.

Spostamento garantito/Soggiorno garantito:
Viaggio organizzato dal Sottoscrittore per il quale lei è Assicurato e ha pagato il premio corrispondente. La durata di validità delle garanzie corrisponde alle date del soggiorno indicate sulla fattura emessa, con una durata massima di 90 giorni.

DOM-ROM, COM e collettività sui generis:
Guadalupa, Martinica, Guyana francese, La Riunione, Polinesia francese, Saint Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna, Mayotte, Saint-Martin, Saint Barthelemy, Nuova Caledonia.

DROM:

Con l'acronimo DROM si intendono i dipartimenti e le regioni d'Oltremare, ovvero la Guadalupa, la Martinica, la Guyana, La Riunione e Mayotte.

Durata delle garanzie:

La garanzia "Annullamento" decorre dal giorno della sottoscrizione della polizza assicurativa e scade il giorno della partenza per il viaggio. La durata di validità delle altre garanzie corrisponde alle date di soggiorno indicate sulla fattura emessa dall'organizzatore di viaggi, con una durata massima di 90 giorni consecutivi.

Effetti di prima necessità:

Abbigliamento e articoli da toilette che consentono di far fronte temporaneamente all'indisponibilità dei propri effetti personali.

Epidemia:

Qualsiasi comparsa e diffusione di una malattia infettiva contagiosa che colpisce contemporaneamente un gran numero di persone a livello nazionale, tra cui il Coronavirus, l'influenza di tipo A, febbri emorragiche virali, e che è riconosciuta dalle autorità sanitarie nazionali come oggetto di una dichiarazione di emergenza sanitaria pubblica o che comporta una politica sanitaria pubblica che implica misure vincolanti e restrittive in termini di circolazione delle popolazioni e di trattamento sanitario.

Europa e paesi mediterranei:

Per "Europa e paesi mediterranei" si intendono i viaggi verso Albania, Algeria, Germania, Andorra, Austria, Baleari, Bielorussia, Belgio, Bosnia

Erzegovina, Bulgaria, Canarie, Cipro, Creta, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Isole Fær Øer, Georgia, Gibilterra, Grecia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Giordania, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Libia, Macedonia, Madeira, Malta, Marocco, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito, Federazione Russa, San Marino, Sardegna, Serbia, Sicilia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Repubblica Ceca, Tunisia, Turchia, Ucraina, Vaticano.

Eventi garantiti dall'assicurazione:

Annullamento

furto, distruzione, perdita dei bagagli, ritardo nella consegna dei bagagli

Partenza e ritorno mancati

Ritardo di trasporto

Arrivo tardivo

Interruzione del soggiorno

Dimenticanza di un oggetto durante il soggiorno

Fatto generatore:

Gli eventi generatori sono illustrati in dettaglio nella descrizione di ciascuna delle garanzie definite di seguito e si applicano in caso di eventi quali infortuni fisici, malattie improvvise e imprevedibili, decesso di un Assicurato, complicazioni improvvise e imprevedibili insorte durante la malattia.

Francia:

Francia metropolitana e Corsica.

Franchigia:

Quota del sinistro lasciata a carico dell'Assicurato prevista dal contratto in caso di indennizzo a seguito di un sinistro. La franchigia può essere espressa come importo, percentuale, giorno, ora o chilometro.

Ricovero ospedaliero:

Qualsiasi ricovero in una struttura ospedaliera che comporti almeno una notte. Non sono definite come un ricovero, le quarantene organizzate in ospedale.

Immobilizzazione presso il domicilio:

Qualsiasi immobilizzazione presso il domicilio per motivi medicalmente giustificati e comprovati.

Malattia grave:

Improvviso e imprevedibile deterioramento dello stato di salute constatato da un'autorità medica competente, che comporta la prescrizione di farmaci a beneficio del malato e la cessazione di qualsiasi attività professionale o, in assenza di un'attività professionale, qualsiasi altra attività elementare che deve essere svolta nell'ambito della vita quotidiana.

Massimo per evento:

Nel caso in cui la garanzia sia esercitata a favore di più Assicurati vittime di uno stesso evento e Assicurati alle medesime condizioni particolari, la garanzia dell'Assicuratore è in ogni caso limitata all'importo massimo previsto nell'ambito di tale garanzia, indipendentemente dal numero delle vittime. Di conseguenza, le indennità sono ridotte e regolate in proporzione al numero delle vittime.

Membri della famiglia:

Il suo coniuge di diritto o di fatto o qualsiasi persona a lei legata da un Pacs, i suoi ascendenti o discendenti o quelli del suo coniuge, i suoi suoceri, le suocere, i fratelli, le sorelle, compresi i figli del coniuge o partner convivente di uno dei suoi ascendenti diretti, cognati, cognate, generi, nuore, o quelli del suo coniuge. Devono essere residenti nello stesso paese in cui risiede lei, salvo diversamente specificato nel contratto.

Oggetti personali:

Macchine fotografiche, videocamera, telefono cellulare, PDA, console giochi portatile, lettore multimediale, computer portatile. Saranno garantiti solo gli oggetti personali la cui data di acquisto sia inferiore a 3 anni.

Oggetti di valore:

Perle, gioielli, orologi, pellicce indossate, fucili da caccia, materiale da pesca del valore di acquisto superiore a 50€.

Pandemia:

Epidemia che si sviluppa su un vasto territorio, superando i confini e qualificata come pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e/o dalle autorità pubbliche locali competenti del paese in cui si è verificato il sinistro.

Paese di domicilio/Paese di residenza:

È considerato domicilio il luogo di residenza principale e abituale dell'Assicurato. Le garanzie sono acquisite agli Assicurati domiciliati in tutto il mondo. In caso di controversia, il domicilio fiscale costituisce il domicilio.

Quarantena:

Isolamento della persona, in caso di sospetta malattia o di malattia accertata, stabilito da un'autorità competente locale, al fine di evitare il rischio di diffusione della malattia in un contesto di epidemia o pandemia.

Resto del mondo:

Per "Resto del mondo" si intendono tutti i paesi non elencati nella definizione "Europa e paesi mediterranei".

Sinistro:

Evento di carattere casuale tale da attivare la garanzia del presente contratto.

Sinistro al domicilio:

Incendio, furto con scasso o danni causati dall'acqua verificatisi nella propria abitazione durante il viaggio.

Sottoscrittore:

Agenzia di viaggi che sottoscrive il contratto di assicurazione collettiva sia per proprio conto che per i clienti.

Territorialità:

Mondo intero.

II. Descrizione delle garanzie assicurative

1. Bagagli

a. Oggetto e condizioni di garanzia

Le garantiamo, fino all'importo indicato nella Tabella delle Garanzie, i suoi bagagli, oggetti ed effetti personali, trasportati con lei o acquistati durante il suo viaggio, fuori dal luogo di residenza principale o secondaria in caso di:

- furto,
- distruzione totale o parziale,
- perdita durante il trasporto da parte di un'impresa di trasporto.

SPESE DI RIFACIMENTO DI DOCUMENTI UFFICIALI

Le rimborsiamo le spese di rifacimento di passaporti, carta d'identità, patenti di guida, rubate durante il suo viaggio, fino a concorrenza dell'importo indicato nella Tabella delle Garanzie e a condizione che abbia sporto denuncia immediata presso le autorità di polizia più vicine e abbia presentato una dichiarazione contro ricevuta all'Ambasciata di Francia o al Consolato più vicino.

RITARDO NELLA CONSEGNA DEI BAGAGLI

Nel caso in cui il suo bagaglio personale non le venga consegnato all'aeroporto di destinazione (all'andata) e le venga restituito con più di 24 ore di ritardo, le rimborseremo dietro presentazione di giustificativi gli effetti di prima necessità fino all'importo indicato nella tabella degli importi di garanzia.

Tuttavia, non è possibile cumulare questa indennità con le altre indennità della garanzia BAGAGLI.

b. Impegno massimo e limitazioni

I massimali di garanzie, franchigie e l'importo massimo del sinistro per anno sono indicati nel **capitolo "I. Tabella delle garanzie"**.

Inoltre, gli oggetti sopra elencati sono coperti dalla garanzia solo in caso di furto aggravato e debitamente denunciato alle autorità competenti (polizia, gendarmeria, compagnia di trasporto, commissario di bordo, ecc.).

- Il furto dei gioielli è garantito SOLO quando sono collocati in una cassetta di sicurezza o quando sono indossati da lei.
- Il furto di qualsiasi dispositivo di riproduzione del suono e/o dell'immagine e relativi accessori è garantito SOLO quando tali dispositivi sono collocati in una cassetta di sicurezza o quando sono portati da lei.

Se utilizza un'auto privata, i rischi di furto sono coperti a condizione che i bagagli e gli effetti personali siano riposti nel bagagliaio del veicolo chiuso a chiave e al riparo da sguardi indiscreti. È coperto solo il furto con scasso.

Se il veicolo staziona sulla strada pubblica, la garanzia è prestata solo tra le 7 e le 22.

c. Esclusioni specifiche della garanzia "Bagagli"

Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie riportate nel Capitolo "IV. Esclusioni generali", nessun rimborso sarà dovuto nei seguenti casi:

- Il furto di bagagli, effetti personali e oggetti lasciati incustoditi in un luogo pubblico o depositati in un locale a disposizione comune di più persone;
- Il furto di qualsiasi apparecchio di riproduzione del suono e/o dell'immagine e dei relativi accessori, qualora non sia stato collocato in una cassetta di sicurezza chiusa a chiave, quando non viene portato indosso, il che implica di fatto che tali apparecchi non sono garantiti quando sono affidati a qualsiasi compagnia di trasporto (aerea, marittima, ferroviaria, stradale, ecc.);
- Dimenticanza, perdita (tranne che da parte di un'impresa di trasporto), scambio;
- Il furto senza effrazione, debitamente constatato e verbalizzato da un'autorità (polizia gendarmeria, compagnia di trasporti, commissario di bordo, ecc.);
- I danni accidentali dovuti alla colatura di liquidi, grassi, coloranti o corrosivi e contenuti nel suo bagaglio;
- La confisca dei beni da parte delle autorità (dogana, polizia);
- I danni causati da tarme e/o roditori, nonché dalle ustioni di sigarette o da una fonte di calore non incandescente;
- Il furto commesso in qualsiasi veicolo sprovvisto di bagagliaio;
- Le collezioni, campioni di rappresentanti di commercio;
- Furto, smarrimento, dimenticanza o deterioramento di contanti, documenti, libri, titoli di trasporto e carte di credito;
- il furto dei gioielli quando non sono stati collocati in una cassetta di sicurezza chiusa a chiave, quando non sono indossati, il che implica di fatto che i gioielli non sono garantiti quando sono affidati a qualsiasi compagnia di trasporto (aerea, marittima, ferroviaria, stradale, ecc.);
- La rottura di oggetti fragili come oggetti di porcellana, vetro, avorio, ceramica, marmo;
- I danni indiretti quali deprezzamento e privazione del godimento;
- Gli oggetti indicati di seguito: protesi, attrezature di qualsiasi natura, rimorchi, titoli di valore, quadri, occhiali, lenti a contatto, chiavi di ogni tipo, documenti registrati su nastri o pellicole, nonché materiale professionale, strumenti musicali, prodotti alimentari, accendini, penne, sigarette, alcolici, oggetti d'arte, prodotti di bellezza e pellicole fotografiche.

Calcoli dell'indennizzo per questa garanzia

Il risarcimento viene corrisposto dietro presentazione di una prova giustificativa e sulla base del valore di sostituzione con oggetti equivalenti e della stessa natura, dedotto il deprezzamento.

Nel primo anno dalla data di acquisto, l'importo rimborsato sarà pari al valore di acquisto del bagaglio o dell'oggetto di valore. L'anno successivo, l'importo del rimborso sarà calcolato in misura pari al 75% del prezzo di acquisto. Negli anni successivi il valore sarà ridotto di un ulteriore 10%.

In nessun caso si applica la regola proporzionale di capitale prevista dall'Articolo L.121-5 del Codice delle Assicurazioni francese.

Il nostro rimborso sarà effettuato previa detrazione dell'eventuale rimborso ottenuto dalla compagnia di trasporto e della franchigia.

Cosa succede se recupera tutto o parte dei bagagli, degli oggetti o degli effetti personali?

Deve informare immediatamente NEAT tramite lettera raccomandata, non appena ne viene a conoscenza:

- Se non le abbiamo ancora corrisposto il risarcimento, deve riprendere possesso dei suddetti bagagli, oggetti o effetti personali; in tal caso saremo tenuti solo al pagamento dei danni o delle eventuali mancanze.
- Se le abbiamo già corrisposto il risarcimento, può optare entro 15 giorni:
 - per la rinuncia di detti bagagli, oggetti o effetti personali a nostro vantaggio;
 - o per il ritiro dei suddetti bagagli, oggetti o effetti personali previa restituzione dell'indennizzo ricevuto, detratta, se del caso, la parte di tale indennizzo corrispondente ai danni o alle mancanze.

Se non effettua alcuna scelta entro 15 giorni, considereremo che avrà optato per la rinuncia.

III. Le esclusioni generali

Oltre alle esclusioni specifiche di alcune garanzie, la presente Informativa non copre i danni derivanti da:

- I servizi che non sono stati richiesti durante il viaggio o che non sono stati organizzati da noi o in accordo con noi non danno diritto, a posteriori, a un rimborso o a un risarcimento;
- Le spese di ristorazione, hotel, salvo quelle specificate nel testo delle garanzie;
- I danni provocati intenzionalmente dall'Assicurato e quelli derivanti dalla sua partecipazione a un crimine, a un reato o a una rissa, salvo in caso di legittima difesa;
- L'importo delle condanne e le loro conseguenze;
- L'uso di stupefacenti o farmaci non prescritti dal medico;
- Lo stato di ebbrezza alcolica;
- Le spese doganali;
- La partecipazione come concorrente a uno sport agonistico o a un rally che dà diritto a una classifica nazionale o internazionale organizzata da una federazione sportiva per la quale è rilasciata una licenza, nonché l'allenamento in vista di tali competizioni;
- La pratica, a titolo professionale, di qualsiasi sport;
- La partecipazione a competizioni o prove di resistenza o di velocità e alle relative prove preparatorie, a bordo di qualsiasi mezzo di locomozione terrestre, nautica o aerea;
- Le conseguenze del mancato rispetto delle norme di sicurezza riconosciute legate alla pratica di qualsiasi attività sportiva ricreativa;
- Le spese sostenute dopo il ritorno del viaggio o la scadenza della garanzia;
- Gli incidenti derivanti dalla sua partecipazione, anche come dilettante ai seguenti sport: sport meccanici (indipendentemente dal veicolo a motore utilizzato), sport aerei, alpinismo di alta montagna, bob, caccia di animali pericolosi, hockey su ghiaccio, skeleton, sport di combattimento, speleologia, sport sulla neve con classificazione internazionale, nazionale o regionale;
- L'inosservanza volontaria della normativa del paese visitato o della pratica di attività non autorizzate dalle autorità locali;
- Divieti ufficiali, sequestri o limitazioni da parte dell'autorità pubblica;
- L'utilizzo da parte dell'Assicurato di apparecchi di navigazione aerea;
- L'uso di ordigni bellici, esplosivi e armi da fuoco;
- I danni derivanti da un comportamento doloso o fraudolento dell'Assicurato ai sensi dell'articolo L.113-1 del Codice delle Assicurazioni;
- Il suicidio e il tentato suicidio;
- Le epidemie e pandemie, salvo diversa disposizione nella garanzia, inquinamento, calamità naturali;
- Guerra civile o straniera, sommosse, scioperi, movimenti popolari, atti di terrorismo, presa di ostaggi;
- La disintegrazione del nucleo atomico o qualsiasi irradiazione proveniente da una fonte di energia avente carattere radioattivo.

IV. Disposizioni comuni

1. Cumulo di assicurazioni

Ai sensi dell'articolo L. 121-4 del Codice delle assicurazioni, il Beneficiario deve, al momento di ogni richiesta di indennizzo, dichiarare l'esistenza di qualsiasi altra assicurazione che copra lo stesso rischio e indicare per ciascuna: il nome dell'assicuratore, il numero di contratto e il capitale garantito.

Se sono state sottoscritte più assicurazioni in modo doloso o fraudolento, l'Assicuratore si riserva il diritto di chiedere la nullità del presente Contratto e di esigere il risarcimento dei danni, ai sensi dell'articolo L. 121-3 del Codice delle Assicurazioni.

2. Trattamento dei reclami

1. In caso di disaccordo o di malcontento sull'attuazione della sua polizza assicurativa, la invitiamo a comunicarlo a NEAT scrivendo a complaints@neat.eu
 2. Se la risposta che ottiene non la soddisfa, può inviare una lettera (con i riferimenti della pratica in questione e allegando una copia degli eventuali documenti giustificativi) a: complaints-hgs@helvetia.com
- Helvetia si impegna a confermare la ricezione della corrispondenza entro 10 giorni lavorativi. Il caso sarà trattato entro al massimo 2 mesi.
3. Se il disaccordo persiste, può rivolgersi alla Médiation de l'Assurance tramite posta al seguente indirizzo:

**La Médiation de l'Assurance
TSA 50110
75441 Paris Cedex 09
<http://www.mediation-assurance.org>**

Il parere del mediatore dell'assicurazione non vincola le parti, che sono libere di accettare o rifiutare la sua proposta di soluzione e di adire il tribunale competente.

Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano gli altri mezzi di azione legale.

3. Diritto di recesso

In caso di vendita a distanza, Lei beneficia di un diritto di recesso dal presente contratto entro un termine di quattordici (14) trenta giorni di calendario dalla sua conclusione, senza costi né penalità. Tuttavia, qualora Lei benefici di uno o più premi assicurativi che Le vengono offerti, in modo tale da non dover pagare un premio per uno o più mesi all'inizio dell'esecuzione del contratto, tale termine decorre solo dal pagamento, totale o parziale, del primo premio.

Il termine inizia a decorrere:

- a) dalla data in cui il contratto a distanza è concluso;
- b) dalla data in cui l'interessato riceve le condizioni contrattuali e le informazioni, conformemente all'articolo L. 222-6 del Codice del Consumo, qualora tale data sia posteriore a quella menzionata alla lettera a).

Attenzione: il diritto di recesso non si applica alle polizze assicurative di durata inferiore a un mese.

Quando Lei esercita la Sua facoltà di recesso, l'Assicuratore tramite Option Way è tenuto a rimborsar

Le l'importo del premio versato. Tuttavia, l'integralità del premio resta dovuta all'Assicuratore qualora Lei eserciti il diritto di recesso dopo che, durante il termine di 14 giorni, si sia verificato un Sinistro che comporti l'attivazione della garanzia del contratto.

Per qualsiasi richiesta di recesso, Lei può rivolgersi a Option Way.

4. Raccolta dei dati

L'Assicurato riconosce di essere informato che l'Assicuratore tratta i suoi dati personali conformemente alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e che inoltre:

Le risposte alle domande poste sono obbligatorie e, in caso di false dichiarazioni o omissioni, le conseguenze possono comportare la nullità dell'adesione al contratto (articolo L 113-8 del Codice delle Assicurazioni) o la riduzione delle indennità (articolo L 113-9 del *Codice delle Assicurazioni*),

Il trattamento dei dati personali è necessario per l'adesione e l'esecuzione del contratto e delle garanzie, la gestione dei rapporti commerciali e contrattuali o l'esecuzione di disposizioni legali, normative o amministrative in vigore.

I dati raccolti e trattati sono conservati per la durata necessaria all'adempimento del contratto o dell'obbligo di legge. Questi dati vengono poi archiviati nel rispetto dei tempi previsti dalle disposizioni relative alla prescrizione.

I destinatari dei dati che lo riguardano sono, nei limiti delle loro attribuzioni, i servizi dell'Assicuratore incaricato della stipula, della gestione e dell'esecuzione del Contratto di assicurazione e delle garanzie, i suoi delegati, mandatari, partner, subappaltatori e riassicuratori nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni.

Possono inoltre essere trasmessi, se del caso, agli organismi professionali e a tutte le persone che intervengono nel contratto, come avvocati, esperti, ausiliari di giustizia e ufficiali ministeriali, curatori, tutori, investigatori.

Le informazioni che lo riguardano possono inoltre essere trasmesse al Sottoscrittore e a tutte le persone abilitate a titolo di Terzi Autorizzati (tribunali, arbitri, mediatori, ministeri interessati, autorità di tutela e di

controllo e organismi pubblici abilitati a riceverle, nonché ai servizi incaricati del controllo quali revisori, auditor e servizi incaricati del controllo interno).

In qualità di organismo finanziario, l'Assicuratore è soggetto agli obblighi legali derivanti principalmente dal codice monetario e finanziario in materia di lotta contro il riciclaggio dei capitali e contro il finanziamento del terrorismo e, a tale titolo, attua un trattamento di sorveglianza dei contratti che può condurre alla redazione di una dichiarazione di sospetto o a una misura di congelamento dei beni.

I dati e i documenti relativi all'Assicurato sono conservati per un periodo di cinque (5) anni a decorrere dalla chiusura del contratto o dalla cessazione del rapporto.

I suoi dati personali potranno essere utilizzati anche nell'ambito di un trattamento finalizzato alla lotta contro le frodi assicurative che potrà comportare, se del caso, l'iscrizione in un elenco di persone che presentano un rischio di frode.

Tale iscrizione può avere come effetto un prolungamento dello studio del suo dossier, o addirittura la riduzione o il rifiuto del beneficio di un diritto, di una prestazione, di un contratto o di un servizio proposti.

In tale contesto, i dati personali che lo riguardano (o che riguardano le persone che sono parti del o interessate al contratto) possono essere trattati da tutte le persone autorizzate che operano all'interno delle entità del Gruppo Assicuratore nell'ambito della lotta contro le frodi. Tali dati possono anche essere destinati al personale abilitato degli organismi direttamente interessati da frodi (altri enti assicurativi o intermediari; autorità giudiziarie, mediatori, arbitri, ausiliari giudiziari, ufficiali ministeriali; organismi terzi autorizzati da una disposizione legale e, se del caso, le vittime di atti di frode o i loro rappresentanti).

In caso di segnalazione di frode, i dati vengono conservati per un massimo di sei (6) mesi per qualificare la segnalazione, quindi cancellati, a meno che la segnalazione non risulti pertinente. In caso di segnalazione pertinente, i dati sono conservati fino a cinque (5) anni dalla chiusura del fascicolo di frode o fino al termine del procedimento giudiziario e dei periodi di prescrizione applicabili.

Per le persone iscritte in un elenco di presunti truffatori, i dati che li riguardano sono cancellati decorsi 5 anni dalla data di iscrizione in tale elenco.

In qualità di Assicuratore, è autorizzato a trattare i dati relativi a infrazioni, condanne e misure di sicurezza al momento della sottoscrizione del contratto, durante la sua esecuzione o nell'ambito della gestione dei contenziosi.

I dati personali potranno essere utilizzati dall'Assicuratore anche nell'ambito dei trattamenti da esso effettuati a fini di ricerca e sviluppo volti a migliorare la qualità o la pertinenza dei suoi futuri prodotti assicurativi e/o di assistenza e delle sue offerte di servizi.

I dati personali che lo riguardano possono essere accessibili ad alcuni collaboratori o fornitori dell'Assicuratore con sede in paesi situati al di fuori dell'Unione europea.

L'Assicurato dispone, giustificando la propria identità, di un diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione ai dati trattati. Ha altresì il diritto di chiedere di limitare l'uso dei suoi dati qualora non siano più necessari o di recuperare in un formato strutturato i dati forniti quando questi ultimi sono necessari al contratto o quando ha acconsentito all'uso di tali dati.

Ha il diritto di stabilire direttive relative alla sorte dei suoi dati personali dopo la sua morte. Tali direttive, generiche o particolari, riguardano la conservazione, la cancellazione e la comunicazione dei dati dopo il decesso.

Questi diritti possono essere esercitati presso il Delegato Rappresentante per la Protezione dei Dati di NEAT via e-mail all'indirizzo dpo@neat.eu o per posta all'indirizzo NEAT – DPO – 117 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux.

Dopo averne fatto richiesta al Delegato rappresentante per la protezione dei dati e non avendo ottenuto soddisfazione, ha la possibilità di adire la CNIL (Commission Nationale de l'informatique et des Libertés).

La versione completa e attuale della politica di trattamento dei dati di HELVETIA è disponibile al seguente indirizzo: <https://www.helvetia.com/ch/web/fr/notre-profil/contact/protection-des-donnees.html>

5. Surrogazione

L'Assicuratore è surrogato, nella misura dei risarcimenti pagati e dei servizi forniti, nei diritti e nelle azioni dell'Assicurato nei confronti di qualsiasi persona responsabile dei fatti che hanno motivato il suo intervento. Quando le prestazioni fornite in esecuzione della convenzione sono coperte, in tutto o in parte, presso un'altra compagnia o istituzione, l'Assicuratore è surrogato nei diritti e nelle azioni dell'Assicurato contro tale compagnia o istituzione.

6. Prescrizione

Ai sensi dell'articolo L 114-1 del Codice delle assicurazioni, qualsiasi azione derivante dal presente contratto è soggetta a un termine di prescrizione di due anni a decorrere dall'evento che la ha determinata. Tale termine è portato a dieci anni per le garanzie in caso di decesso, essendo le azioni dei beneficiari prescritte al più tardi entro trent'anni da tale evento.

Tuttavia, questo termine non decorre:

- In caso di reticenza, omissione, dichiarazione falsa o inesatta sul rischio corso, a partire dal giorno in cui l'Assicuratore ne è venuto a conoscenza;
- In caso di Sinistro, a partire dal giorno in cui gli interessati ne sono venuti a conoscenza, se dimostrano di averlo ignorato fino ad allora.

Quando l'azione dell'Assicurato nei confronti dell'Assicuratore è dovuta al ricorso di un Terzo, questo termine di prescrizione decorre soltanto dal giorno in cui tale Terzo ha intentato un'azione giudiziaria contro l'Assicurato o è stato risarcito da quest'ultimo.

Tale termine di prescrizione può essere interrotto, conformemente all'articolo L 114-2 del Codice delle assicurazioni, da una delle seguenti cause ordinarie di interruzione:

- il riconoscimento da parte del debitore del diritto di colui contro cui prescriveva (art. 2240 del Codice civile);
- un ricorso in giudizio, anche in sede di procedimento sommario, fino all'estinzione del procedimento. Lo stesso vale quando è portato dinanzi a un tribunale incompetente o quando l'atto di adizione del tribunale è annullato a causa di un vizio di procedura (articoli 2241 e 2242 del Codice civile). L'interruzione è nulla se il ricorrente ritira la sua domanda o lascia decadere il procedimento, oppure se la sua domanda viene definitivamente respinta (articolo 2243 del Codice civile);

- una misura cautelare adottata in applicazione del Codice delle procedure civili di esecuzione o un atto di esecuzione forzata (articolo 2244 del Codice civile).

Si ricorda che:

La richiesta di intervento rivolta a uno dei debitori solidali mediante un'azione legale o un atto di esecuzione forzata, oppure il riconoscimento da parte del debitore del diritto di colui contro cui era in corso la prescrizione, interrompe il termine di prescrizione nei confronti di tutti gli altri, anche dei loro eredi. Per contro, la richiesta di intervento rivolta a uno degli eredi di un debitore solidale o il riconoscimento di tale erede non interrompe il termine di prescrizione nei confronti degli altri coeredi, anche in caso di credito ipotecario, se l'obbligazione è divisibile. Tale richiesta o riconoscimento interrompe il termine di prescrizione nei confronti degli altri coobbligati solo per la quota di cui è responsabile l'erede.

Per interrompere il termine di prescrizione per il tutto, nei confronti degli altri codebitori, occorre la richiesta di intervento fatta a tutti gli eredi del debitore deceduto o il riconoscimento di tutti questi eredi (articolo 2245 del Codice civile).

La richiesta di intervento rivolta al debitore principale o il suo riconoscimento interrompe il termine di prescrizione contro la cauzione (articolo 2246 del Codice civile).

Il termine di prescrizione può essere interrotto anche da:

- La designazione di un perito a seguito di un *Sinistro*;
- L'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (inviata dall'*Assicuratore* all'*Assicurato* per quanto riguarda l'azione di pagamento del contributo e inviata dall'*Assicurato* all'*Assicuratore* per quanto riguarda il pagamento dell'indennizzo del *Sinistro*).

7. Controversia

Qualsiasi controversia insorta tra l'*Assicuratore* e l'*Assicurato* in merito alla determinazione e al pagamento delle prestazioni sarà sottoposta dalla parte più diligente, in mancanza di una risoluzione amichevole, al foro competente del Domicilio dell'*Assicurato*, conformemente alle disposizioni previste dall'articolo R 114-1 del Codice delle assicurazioni.

8. Legge applicabile

Fatto salvo quanto diversamente previsto, il Contratto sottoscritto in Francia e le adesioni a tale Contratto sono soggetti al diritto francese.

Gli Aderenti e gli Assicurati possono rivolgersi al mediatore i cui recapiti sono indicati nelle Condizioni generali.

9. False dichiarazioni

Quando modificano l'oggetto del rischio o ne riducono la nostra valutazione:

- qualsiasi reticenza o dichiarazione intenzionalmente falsa da parte sua comporta la nullità del contratto. I premi versati rimangono da noi acquisiti e avremo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti, come previsto dall'articolo L. 113.8 del Codice delle Assicurazioni;
- qualsiasi omissione o dichiarazione inesatta da parte sua, la cui malafede non sia stata accertata, comporta la risoluzione del contratto 10 giorni dopo la notifica che le sarà inviata tramite lettera raccomandata e/o l'applicazione della riduzione delle indennità previste dal Codice delle assicurazioni, come previsto dall'articolo L 113.9.

10. Autorità di controllo

L'autorità incaricata del controllo di Helvetia è l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) – 4, place de Budapest – CS 92 459 – 75 436 Paris Cedex 9.

LE SUE GARANZIE DI ASSISTENZA

I. Definizioni comuni

Aderente/Assicurato

Qualsiasi persona fisica dichiarata dal **Sottoscrittore** nell'ambito di un contratto collettivo, di seguito denominata **l'Aderente o Assicurato**, sulla quale si fondano gli interessi dell'assicurazione e la cui identità è riportata nel modulo di adesione. In qualità di cliente dell'agenzia di viaggio, **l'aderente deve obbligatoriamente essere munito di un biglietto Andata/Ritorno per beneficiare delle garanzie.**

L'Assicurato può essere domiciliato in tutto il mondo.

Eventi garantiti in assistenza

Gli eventi garantiti in assistenza sono illustrati in dettaglio nella descrizione di ciascuna delle garanzie definite di seguito e si applicano in caso di eventi quali infortuni fisici, malattie improvvise e imprevedibili, decesso di un Assicurato, complicazioni improvvise e imprevedibili insorte durante la malattia.

Esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni garantite dalla presente convenzione possono essere attivate solo con il previo accordo di **VYV IA**. Di conseguenza, nessuna spesa sostenuta di propria iniziativa dagli **Assicurati** potrà essere rimborsata da **VYV IA**.

Alloggio

Per alloggio o notte si intende la presa in carico del costo di una o più camere d'albergo, indipendentemente dal numero degli Assicurati che occupano la camera; tale presa in carico comprende la prima colazione.

Malattia

Improvviso e imprevedibile deterioramento dello stato di salute, ovvero non diagnosticato e/o trattato né oggetto di ricovero ospedaliero nei 6 mesi precedenti il soggiorno garantito, e constatato da un'autorità medica competente.

Organizziamo

Compiamo le procedure necessarie per darle accesso alla prestazione.

Ci facciamo carico

Noi finanziamo la prestazione.

Viaggio itinerante

Viaggio organizzato dal Sottoscrittore, sulla base di un programma (Crociera o Circuito) articolato in tappe distribuite su più giorni.

II. Descrizione delle garanzie di assistenza

In caso di malattia, infortunio o decesso durante un soggiorno garantito, interveniamo nelle seguenti condizioni:

1. Consulenza di viaggio e informazioni mediche 24 ore su 24

Non possiamo in nessun caso sostituirci ai soccorsi locali di emergenza come SAMU, SMUR, vigili del fuoco, ecc.

Per qualsiasi richiesta di informazioni e chiarimenti utili all'organizzazione e al buon svolgimento del suo viaggio, e per tutta la durata del soggiorno garantito, può contattarci 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Le informazioni riguardano i seguenti ambiti:

- Informazioni sanitarie: salute, igiene, vaccinazioni, precauzioni da prendere, principali centri ospedalieri, consigli alle donne, jet lag, animali in viaggio.
- Informazioni meteorologiche: clima del paese, meteo puntuale.
- Informazioni amministrative: ambasciata, visti, formalità di polizia/dogana, legislazione, patente internazionale, valuta, cambio valuta, dati economici del paese visitato.

I medici di VYV IA sono inoltre disponibili per qualsiasi informazione necessaria in caso di viaggio in un contesto di epidemia o pandemia. Le informazioni sono comunicate telefonicamente e non sono oggetto di conferma scritta né di invio di documenti.

Le informazioni sono comunicate telefonicamente e non sono oggetto di conferma scritta né di invio di documenti.

I servizi di informazione e consulenza sono forniti dalle 8:00 alle 19:00 e nei tempi normalmente necessari per soddisfare la richiesta.

Tuttavia, indipendentemente dall'ora della chiamata, accogliamo e prendiamo nota delle sue richieste e dei suoi recapiti per richiamarla e fornirle le risposte attese.

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

2. Rimpatrio o trasporto sanitario (anche in caso di malattia legata al COVID)

Si ammala o si infortuna durante un soggiorno garantito. Organizziamo e ci facciamo carico del suo rimpatrio a domicilio o in una struttura ospedaliera vicina a casa sua.

Per stabilire la data del rimpatrio, la scelta del mezzo di trasporto o del luogo di ricovero sono presi in considerazione solo i requisiti di ordine medico.

La decisione di rimpatrio viene presa dai medici di **VYV IA**, sulla base delle informazioni mediche trasmesse al momento del sinistro.

Rendono impossibile il processo decisionale dei medici di VYV IA e comportano l'annullamento della garanzia:

- **La mancata trasmissione delle informazioni mediche;**
- **L'assenza di consenso scritto relativo alla trasmissione delle informazioni mediche dell'Assicurato.**

Analogamente, qualsiasi rifiuto della soluzione proposta dai medici di VYV IA comporta l'annullamento della garanzia.

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

3. Rimpatrio delle persone accompagnatrici

Un Assicurato viene rimpatriato per motivi medici da VYV IA o decede durante un soggiorno coperto dall'assicurazione.

Organizziamo e ci facciamo carico delle spese di trasporto dei membri assicurati della sua famiglia o di una persona **Assicurata** ai sensi della presente polizza che la accompagna (modifica del Biglietto di ritorno iniziale o nuovo biglietto in caso di titolo di trasporto non modificabile) nel luogo di destinazione dell'Assicurato rimpatriato.

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

4. Rimpatrio dei bambini di età inferiore ai 18 anni

Se si ammala o si infortuna e nessuno è in grado di prendersi cura dei suoi figli minori di 18 anni, organizziamo e ci facciamo carico del viaggio di andata e ritorno di una persona a sua scelta o di una delle nostre assistenti per riportarli a casa sua o a casa di un suo familiare.

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

5. Visita di un parente

Viene ricoverato in ospedale su decisione del nostro team medico, prima del suo rimpatrio sanitario, per un periodo superiore a 3 giorni. Organizziamo e ci facciamo carico del trasporto di andata e ritorno di un membro della sua famiglia residente nel suo stesso paese, nonché le spese di soggiorno (camera, colazione)

affinché possa raggiungerla al suo capezzale, a condizione che alla data di arrivo del familiare lo staff medico di VYV IA confermi il mantenimento del ricovero ospedaliero.

Le spese di ristorazione o altre spese restano in ogni caso a carico di tale persona. Questa garanzia non è cumulabile con la garanzia "Rimpatrio delle persone accompagnatrici" e la garanzia "Prolungamento del soggiorno".

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

6. Prolungamento del soggiorno

Durante un soggiorno garantito, viene obbligato a prolungare il suo soggiorno per motivi medici o per un ricovero ospedaliero la cui durata va oltre la data iniziale di ritorno.

Ci facciamo carico delle spese di alloggio (camera e colazione) dei membri assicurati della sua famiglia o di un accompagnatore Assicurato che rimanga al suo capezzale.

I medici di VYV IA devono convalidare la necessità di ricovero ospedaliero o la ragione medica invocata.

Le spese di ristorazione o altre spese restano in ogni caso a carico di tali persone.

Questa garanzia non è cumulabile con la garanzia "Visita di un parente".

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

7. Proseguimento del viaggio

Si ammala o si infortuna durante un soggiorno garantito e deve interrompere il suo viaggio.

Previa approvazione dei medici di **VYV IA**, organizziamo e ci facciamo carico delle spese di alloggio sue e dei suoi familiari **Assicurati** o di un accompagnatore **Assicurato** rimasto al suo capezzale.

Ci facciamo carico delle spese di trasporto per proseguire il viaggio che ha interrotto. In questo caso, il trasporto garantito la porterà alla destinazione prevista dal programma di viaggio, non al luogo in cui il viaggio è stato interrotto.

In nessun caso, il costo della continuazione del viaggio potrà superare il costo di un titolo di viaggio di Ritorno verso il paese di residenza.

Il rifiuto della soluzione proposta dal nostro team medico comporta l'annullamento della garanzia di assistenza alle persone.

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

8. Spese mediche fuori dal paese di residenza

Quando delle spese mediche sono state sostenute **con il nostro consenso preventivo**, le rimborsiamo la parte di queste spese che non sarà stata presa in carico dalle eventuali compagnie assicurative a cui è affiliato.

Interveniamo soltanto dopo i rimborsi effettuati dai suddetti enti assicurativi, al netto di una franchigia, e a condizione della comunicazione dei documenti giustificativi originali di rimborso emessi dal suo Ente assicurativo.

Tale rimborso copre le spese definite qui di seguito, a condizione che riguardino cure da lei ricevute al di fuori del suo paese di domicilio a seguito di una malattia o di un incidente verificatosi al di fuori del suo paese di domicilio.

In tal caso, rimborsiamo l'importo delle spese sostenute fino all'importo massimo indicato nella Tabella delle Garanzie.

Qualora l'Ente di Assicurazione al quale lei versa i contributi non dovesse farsi carico delle spese mediche sostenute, rimborsieremo le spese sostenute entro il limite dell'importo indicato nella Tabella delle Garanzie, previa comunicazione da parte sua delle fatture originali delle spese mediche e dell'attestazione di mancata presa in carico da parte dell'Ente di Assicurazione.

Questa prestazione cessa a partire dal giorno in cui siamo in grado di effettuare il suo rimpatrio.

Natura delle spese che danno diritto al rimborso (a condizione di approvazione preventiva):

- Onorari medici;
- Spese per medicinali prescritti da un medico o da un chirurgo;
- Spese di ambulanza prescritta da un medico per il trasporto all'ospedale più vicino e solo in caso di rifiuto di copertura da parte degli Enti di Assicurazione;
- Spese di ricovero ospedaliero, a condizione che il medico di **VYV IA**, dopo aver raccolto le informazioni dal medico locale, ritenga che il trasporto non sia possibile (le spese di ricovero ospedaliero sostenute a partire dal giorno in cui siamo in grado di effettuare il rimpatrio non sono coperte);
- Spese dentalistiche di urgenza (limitate all'importo indicato nella Tabella delle Garanzie, senza applicazione di franchigia);
- Spese per il test COVID, quando l'**Assicurato** effettua un transito, se il risultato è positivo (fino al limite indicato nella Tabella delle Garanzie). Questa garanzia impegna l'Assicuratore entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

Questa garanzia impegna l'**Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

9. Anticipo delle spese mediche fuori dal paese di residenza

Questa garanzia è un'estensione della garanzia "Spese mediche fuori dal paese di residenza".

Se l'**Assicurato** si trova al di fuori del suo paese di residenza e nell'impossibilità di pagare le proprie Spese Mediche per via di una Malattia o di un Incidente verificatosi durante la Durata delle Garanzie, **VYV IA** può accettare, su richiesta dell'**Assicurato** (principio dell'accordo preliminare), di anticiparle alle seguenti condizioni cumulative:

- I medici di **VYV IA** devono giudicare, previa raccolta delle informazioni presso il medico locale, che è impossibile rimpatriare nell'immediato l'**Assicurato** nel proprio paese di residenza;
- Le cure cui si applica l'anticipo devono essere prescritte in accordo con i medici di **VYV IA**;
- L'**Assicurato** o qualsiasi persona da lui autorizzata deve impegnarsi formalmente con la firma di un documento specifico, fornito da **VYV IA** al momento dell'attuazione della presente prestazione:
 - a trasferire una garanzia finanziaria riconosciuta e accertata da **VYV IA** di valore equivalente delle somme necessarie per il pagamento delle spese mediche,
 - a rimborsare a **VYV IA** le somme pagate per l'anticipo delle spese mediche attraverso un riconoscimento del debito,
 - a trasmettere a **VYV IA** i documenti relativi al diritto di surrogazione di **VYV IA**.

In caso di mancata esecuzione delle procedure sopra descritte, **l'Assicurato** non potrà in alcun caso avvalersi della prestazione "Spese mediche fuori dal paese di residenza" e "Anticipo sulle spese mediche fuori dal paese di residenza".

Questa garanzia cessa dal giorno in cui **VYV IA** è in grado di effettuare il rimpatrio **dell'Assicurato** o il giorno del ritorno **dell'Assicurato** nel suo paese di origine.

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

10. Invio di medicinali

Durante un soggiorno garantito fuori dal paese di residenza, **VYV IA** si fa carico delle spese di invio di medicinali indispensabili al proseguimento della terapia in corso, nel caso in cui, non disponendo più di tali medicinali, non fosse possibile per l'Assicurato procurarseli sul posto o ottenere il loro equivalente.

Le spese relative all'acquisto di tali medicinali e le spese doganali restano a carico **dell'Assicurato**.

Questa garanzia è valida per una sola spedizione e cessa al rientro al domicilio dell'Assicurato.
Questa garanzia non può essere iterativa.

Questa garanzia è limitata alle autorizzazioni di trasporto dei medicinali nel paese interessato e alle condizioni di trasporto che ne garantiscono l'integrità.

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

11. Invio di protesi

Durante un soggiorno garantito fuori dal paese di residenza, **VYV IA** si fa carico delle spese di invio di occhiali, lenti a contatto o apparecchi acustici che **l'Assicurato** porta normalmente, a seguito della loro rottura o smarrimento, nel caso in cui, non disponendone più, sia impossibile per **l'Assicurato** procurarseli sul posto o ottenere un loro equivalente.

La spedizione è subordinata alla trasmissione da parte dell'**Assicurato** delle caratteristiche complete delle protesi e dei recapiti dell'oftalmologo o del protesista dell'**Assicurato**.

Le spese relative alla progettazione e all'acquisto di tali occhiali, lenti a contatto o protesi e le spese doganali restano a carico **dell'Assicurato**.

Questa garanzia è valida per una sola spedizione e cessa al rientro al domicilio dell'Assicurato.
Questa garanzia non può essere iterativa.

Questa garanzia è limitata alle autorizzazioni di trasporto nel paese interessato e alle condizioni di trasporto che ne garantiscono l'integrità.

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

12. Rimpatrio della salma

Lei viene a mancare durante un soggiorno garantito. Organizziamo il rimpatrio della sua salma fino al luogo delle esequie nel suo paese di residenza.

In questo contesto, prendiamo in carico:

- Le spese di trasporto della salma;
- Le spese legate alle cure di conservazione imposte dalla legislazione applicabile;
- Le spese direttamente necessarie al trasporto della salma;
- Le spese per la bara o l'urna.

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

13. Formalità relative al decesso e al riconoscimento della salma

Se viaggia da solo e la presenza sul posto di un familiare o di una persona cara del defunto è indispensabile per il riconoscimento della salma e le formalità di rimpatrio o cremazione, organizziamo e prendiamo in carico il titolo di trasporto di andata e ritorno, nonché le spese di soggiorno (camera e colazione) sostenute per conto di tale persona.

Tutte le altre spese restano a carico della famiglia del defunto.

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

14. Rientro anticipato

In caso di ricovero ospedaliero o decesso di un familiare

A seguito di un ricovero ospedaliero imprevisto di oltre 10 giorni o in caso di peggioramento delle condizioni di salute (diagnosi grave) di un membro della sua famiglia già ricoverato in ospedale (ascendente o discendente di primo grado) o del suo decesso, **VYV IA** organizza e si fa carico delle spese di trasporto per il Ritorno dei membri assicurati della sua famiglia o di una persona **Assicurata** ai sensi del presente contratto che la accompagna al capezzale del paziente (modifica del Biglietto di Ritorno iniziale o nuovo biglietto se il titolo di trasporto non è modificabile).

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

In caso di sinistro presso il domicilio

Durante il viaggio, viene a conoscenza del verificarsi di un sinistro di natura accidentale presso il suo domicilio, che richiede misure conservative per limitarne le conseguenze.

Se la sua presenza si rivela indispensabile per espletare le procedure necessarie, organizziamo e ci facciamo carico delle sue spese di trasporto di Ritorno (modifica del Biglietto di Ritorno iniziale o nuovo biglietto, in caso di titolo di trasporto non modificabile) e di quelle dei membri assicurati della sua famiglia o di una persona **Assicurata** che la accompagna ai sensi della presente polizza.

In mancanza di presentazione dei documenti giustificativi (denuncia di sinistro all'Assicuratore, perizia, verbale di denuncia, ecc.) entro un termine massimo di 30 giorni, ci riserviamo il diritto di fatturare l'intero importo della prestazione.

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

15. Ritorno impossibile

In deroga alle esclusioni generali del contratto, la garanzia "Ritorno impossibile" la copre qualora non fosse possibile effettuare il volo di ritorno alla data prevista:

- a seguito di chiusura totale o parziale dell'aeroporto di partenza o di arrivo a causa di forza maggiore, ossia un evento esterno, imprevedibile e insormontabile, non noto al momento della sottoscrizione,
- a seguito di misure di restrizione degli spostamenti delle popolazioni in caso di epidemia o pandemia adottate dal governo locale o dalle compagnie aeree.

Previo accordo del servizio di assistenza di **VYV IA**, dietro presentazione dei documenti giustificativi le rimbosceremo le spese alberghiere conseguenti alla proroga del soggiorno.

Inoltre, in caso di ritorno in una data successiva a quella inizialmente prevista, ci facciamo carico del biglietto di ritorno. In tale ipotesi, **VYV IA**:

- decide la natura dei biglietti messi a disposizione dell'Assicurato;
- privilegia sistematicamente la modifica del biglietto di ritorno durante l'organizzazione e la gestione di un ritorno su un volo commerciale.

Quindi, **l'Assicurato**:

- accetta che **VYV IA** effettui tale modifica sul proprio biglietto di ritorno;
- deve restituire a **VYV IA** il proprio biglietto di ritorno inizialmente previsto e non utilizzato laddove **VYV IA** abbia preso in carico il trasporto di un **Assicurato**.

Questa garanzia non può essere cumulata alla garanzia "Prolungamento del soggiorno" in caso di assistenza.

La garanzia "Ritorno impossibile" non copre l'impossibilità di partire in caso di inadempimento di un soggetto terzo (Tour Operator, Agenzia di viaggi, Compagnia aerea...) nell'organizzazione materiale del viaggio.

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

16. Autista sostitutivo

È ammalato o infortunato e tale malattia o infortunio ha comportato, secondo il parere dei nostri medici, un ricovero ospedaliero di almeno 24 ore durante un soggiorno garantito in uno dei paesi indicati di seguito e non è più in grado di guidare il suo veicolo terrestre a motore personale di peso inferiore a 3,5 tonnellate. Se nessuno dei passeggeri è in grado di sostituirla, mettiamo a sua disposizione un autista per riportare il veicolo presso il luogo di residenza seguendo il percorso più diretto.

Ci facciamo carico delle spese di viaggio dell'autista e dello stipendio dell'autista.

L'autista è tenuto a rispettare la legislazione del lavoro e, in generale, la normativa francese.

Se il veicolo ha più di 8 anni e/o 150.000 km o se le condizioni e/o il carico non sono conformi alle norme stabilite dal Codice della strada francese, dovrà indicarcelo. Ci riserviamo il diritto di non inviare un autista.

In questo caso, e in sostituzione della messa a disposizione di un autista, forniamo e ci facciamo carico di un biglietto per andare a riprendere il veicolo.

Tale prestazione si applica esclusivamente nei paesi elencati di seguito: Francia (compresi Principato di Monaco, Andorra, tranne DOM-TOM), Spagna, Portogallo, Grecia, Italia, Svizzera, Liechtenstein, Austria, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Islanda.

Le spese di carburante, dei pedaggi, le spese alberghiere e di ristorazione degli eventuali passeggeri restano a suo carico.

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

17. Assistenza legale

Rimborso degli onorari

Durante un soggiorno garantito al di fuori del proprio paese di residenza, si è passibili di azioni legali e incarcerazione per mancato rispetto o violazione involontaria delle leggi e dei regolamenti locali.

Possiamo rimborsarle le spese legali sostenute per l'assistenza di un legale da lei liberamente scelto nel caso in cui venga avviata un'azione legale nei suoi confronti, a condizione che i fatti contestati non siano punibili penalmente secondo la legislazione del paese e previa richiesta al suo servizio di assistenza.

Questa garanzia non viene esercitata per le questioni relative alla sua attività professionale o alla custodia di un veicolo terrestre a motore.

Cauzione penale

Se **l'Assicurato** viene incarcerato o minacciato di incarcerazione durante un soggiorno garantito al di fuori del proprio paese di residenza, **VYV IA** anticipa la cauzione penale all'**Assicurato**.

In questo contesto, l'Assicurato si impegna a trasferire una garanzia finanziaria riconosciuta e constatata da VYV IA, di valore equivalente alle somme necessarie per l'attuazione dell'anticipo di fondi legato alla cauzione. In mancanza di garanzia finanziaria trasferita dall'**Assicurato**, nessun anticipo di fondi sarà concesso da **VYV IA**.

Il rimborso di tale anticipo deve essere effettuato entro due mesi dalla presentazione della nostra richiesta di rimborso. Se la cauzione penale le viene rimborsata prima di tale termine dalle Autorità del paese, dovrà esserci immediatamente restituita.

Potranno essere intentate azioni legali se il rimborso dell'anticipo non viene effettuato entro il termine di cui sopra.

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

18. Spese di ricerca e soccorso in mare e in montagna

Ci facciamo carico delle spese di ricerca e soccorso in mare o in montagna in seguito a un evento che mette a rischio la sua vita. Possono essere rimborsate solo le spese fatturate da una società debitamente autorizzata per tali attività.

Non possiamo, in nessun caso, sostituirci agli organi locali di emergenza.

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

19. Sostegno psicologico in seguito a quarantena

In caso di quarantena durante il soggiorno fuori dal paese di residenza, previo parere del nostro staff medico, possiamo metterla in contatto telefonico con uno psicologo. Tutti questi colloqui sono soggetti a rigorosi principi di riservatezza.

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

20. Sostegno psicologico in caso di rimpatrio

In caso di trauma grave a seguito di un evento legato a un rimpatrio, al suo ritorno a casa nell'ambito di un rimpatrio organizzato da noi, possiamo metterla in contatto telefonico con uno psicologo, su sua richiesta. Questi colloqui sono completamente riservati.

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

21. Piano tariffario telefonico locale

In caso di un soggiorno garantito fuori dal suo paese di residenza e durante la quarantena, ci facciamo carico delle spese di messa in servizio di un piano tariffario telefonico locale.

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

22. Anticipo di fondi

Durante un soggiorno garantito fuori dal paese di residenza, i suoi mezzi di pagamento o i suoi documenti ufficiali (passaporti, carta d'identità, ecc.) sono stati smarriti o rubati.

Effettuando una semplice chiamata al nostro servizio, la informiamo sulle procedure da seguire (presentazione di denuncia, rinnovo dei documenti, ecc.).

Le informazioni comunicate sono informazioni di carattere documentale. Non costituiscono consulenze legali.

Previa presentazione di una dichiarazione di furto o smarrimento rilasciata dalle autorità locali, possiamo concedere un anticipo di fondi.

L'Assicurato si impegna a trasferire una garanzia finanziaria riconosciuta e constatata da VVIA, di valore equivalente alle somme necessarie per l'attuazione dell'anticipo di fondi.

Tale anticipo è rimborsabile a **VVIA** entro 30 giorni dalla messa a disposizione dei fondi. In caso di mancato pagamento, ci riserviamo il diritto di avviare tutte le azioni di recupero utili.

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

23. Documenti ufficiali

Durante un soggiorno garantito fuori dal paese di residenza, i documenti ufficiali dell'**Assicurato** sono stati smarriti o rubati. In tal caso, se è possibile inviare all'**Assicurato**, presso il luogo di soggiorno, una copia o un duplicato dei documenti ufficiali dal suo paese di residenza, tramite una persona di sua scelta, **VVIA** si fa carico del rimborso delle spese di spedizione di tali documenti, previa presentazione dei giustificativi originali delle spese di spedizione e dei giustificativi di smarrimento o furto di tali documenti.

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

24. Garanzia Assistenza COVID

Sospensione del soggiorno

Nell'ambito del soggiorno organizzato dal Sottoscrittore, lei ha potuto prendere il suo volo di ANDATA compreso nel soggiorno garantito per recarsi sul luogo di partenza del viaggio itinerante.

A seguito di un test COVID positivo, non le è possibile proseguire il programma del soggiorno itinerante, garantito e organizzato dal Sottoscrittore.

Prendiamo in carico:

- L'alloggio in caso di quarantena;
- E, se il volo A/R è compreso nel soggiorno garantito e organizzato dal Sottoscrittore:
 - la modifica del biglietto di RITORNO o
 - l'acquisto di un nuovo biglietto di ritorno se il volo di RITORNO non è possibile alla data prevista inizialmente oppure
 - il trasferimento per raggiungere il gruppo che le consente la prosecuzione del viaggio, limitatamente ai costi necessari all'esecuzione di un rimpatrio.

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

Ritorno differito

Nell'ambito del soggiorno organizzato dal Sottoscrittore, comprensivo del volo A/R, al momento del rientro non può imbarcarsi per il volo di RITORNO a seguito di un test COVID positivo.

Prendiamo in carico:

- L'alloggio in caso di quarantena;
- la modifica del biglietto di ritorno o l'acquisto di un nuovo biglietto di ritorno se il volo di RITORNO non è possibile alla data prevista inizialmente.

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

Conseguenze di una quarantena

Nell'ambito del soggiorno garantito e organizzato dal Sottoscrittore, comprensivo del volo A/R e dell'alloggio, in seguito a un test COVID positivo, lei deve lasciare l'alloggio del luogo di soggiorno garantito per una quarantena al fine di rispettare gli obblighi del paese di soggiorno prescritti dalle autorità pubbliche locali, senza che venga proposta una soluzione di alloggio temporaneo da parte dell'albergatore del soggiorno.

Prendiamo in carico:

- L'alloggio relativo a questa quarantena;
- E, se il volo A/R è compreso nel soggiorno organizzato dal Sottoscrittore:
 - la modifica del biglietto di ritorno o
 - l'acquisto di un nuovo biglietto di ritorno se il volo di RITORNO non è possibile alla data prevista inizialmente.

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

25. Garanzie complementari di assistenza alle persone

Se durante il suo soggiorno garantito al di fuori del suo paese di residenza è vittima di una malattia o di un incidente che comporta il suo rimpatrio e il suo ricovero in ospedale o la sua immobilizzazione a domicilio per un periodo superiore a 5 giorni dopo il suo ritorno, le mettiamo a disposizione servizi e prestazioni complementari, a condizione che ne faccia richiesta entro quindici giorni dal suo ritorno.

Tali prestazioni sono erogate solo nella Francia metropolitana, dal lunedì al sabato (esclusi i giorni festivi) dalle 8:00 alle 19:00.

Messa in contatto con uno specialista in seguito a sinistro presso il domicilio

Mentre è in viaggio, la sua abitazione è oggetto di un'inondazione, un incendio o un furto con scasso e i danni causati richiedono misure conservative.

La mettiamo in contatto con uno specialista (idraulico, fabbro, vettore, società di sorveglianza) e ci facciamo carico del costo dell'intervento.

Inoltre, se la sua abitazione non è abitabile al ritorno dal viaggio, ci facciamo carico del suo soggiorno in hotel nei limiti dell'importo massimo per persona **Assicurata** che vive sotto lo stesso tetto.

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

Assistenza infermieristica

In caso di malattia, al suo rientro presso il suo domicilio, ci facciamo carico dell'invio di un assistente sanitario al suo capezzale.

L'assistente sanitario non sostituisce un professionista sanitario come un infermiere o un medico nella prestazione di cure.

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

Custodia dei bambini

Se ha figli di età inferiore ai 18 anni, residenti presso il suo domicilio:

- Organizziamo e prendiamo a carico la loro custodia presso il suo domicilio tra le 7:00 e le 19:00, nei limiti delle disponibilità locali.

La persona incaricata della custodia dei suoi figli potrà, laddove nessun parente possa rendersi disponibile, portarli a scuola o all'asilo e tornare a prenderli;

- Oppure mettiamo a disposizione di uno dei suoi familiari residenti nella Francia metropolitana un biglietto di andata e ritorno (treno o aereo) affinché possa recarsi presso il suo domicilio per prendersene cura;
- Oppure mettiamo a disposizione dei suoi figli un biglietto di andata e ritorno (treno o aereo) per recarsi da uno dei suoi cari residenti nella Francia metropolitana. Saranno accompagnati da una hostess incaricata dai nostri servizi.

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

Consegna di medicinali

Se abbiamo organizzato il suo rimpatrio sanitario e in caso di prescrizione medica che richiede l'acquisto di farmaci indispensabili, qualora non sia in grado di recarsi personalmente in farmacia con la prescrizione che ci ha inviato, provvederemo a cercare e consegnare a domicilio tali farmaci, previa verifica della loro disponibilità in farmacia.

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

Sostegno pedagogico del suo figlio minore

Se, a seguito di un incidente o di una malattia correlata a un evento coperto dall'assicurazione, suo figlio minorenne è costretto a rimanere a casa per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi, con conseguente assenza scolastica della stessa durata, organizziamo e prendiamo in carico, nei limiti della disponibilità locale, lezioni private con un tutor. La nostra garanzia si applica per i bambini della scuola primaria o secondaria dal primo giorno di immobilizzazione e durante l'anno scolastico in corso (1° e 2° ciclo).

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

Custodia di animali domestici

Ci occupiamo della custodia all'aperto dei suoi animali domestici (cani e gatti), a condizione che abbiano ricevuto le vaccinazioni obbligatorie. Le spese di custodia e per il cibo vengono prese in carico.

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

Collaboratrice domestica

A seguito del suo rimpatrio da parte nostra e per facilitare il ritorno alla normalità della sua vita familiare, le offriamo i servizi di una collaboratrice domestica a domicilio:

- Fin dal primo giorno di ricovero in ospedale, aiutando la sua famiglia ad affrontare gli obblighi domestici che normalmente spettano a lei;
- Oppure al momento della dimissione dalla struttura sanitaria, sollevandola dai compiti domestici che la sua convalescenza non le permette di svolgere.

Il numero di ore e la durata dell'applicazione sono, in ogni caso, determinati dal nostro servizio medico.

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

Consegna di pasti e spesa domestica

A seguito del suo rimpatrio da parte nostra, non è in grado di spostarsi fuori dal suo domicilio; organizziamo e prendiamo a carico, nei limiti delle disponibilità locali, i costi di consegna della spesa a domicilio.

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

Comfort ospedaliero

È ricoverato in seguito al suo rimpatrio per una durata pari o superiore a 5 giorni. Ci facciamo carico delle spese di noleggio di un televisore durante il suo soggiorno in ospedale.

Questa garanzia impegna **l'Assicuratore** entro il limite indicato nella Tabella delle Garanzie.

III. Limitazioni di impegno di VYV IA

Gli interventi che **VYV IA** è tenuta a realizzare sono effettuati nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali e internazionali. Sono quindi subordinati all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie da parte delle autorità competenti. Se **l'Assicurato** rifiuta di seguire le decisioni prese dal servizio medico di **VYV IA**, egli solleva **VYV IA** da ogni responsabilità rispetto alle conseguenze di tale iniziativa e **l'Assicurato** perde qualsiasi diritto a prestazioni o indennizzo.

VYV IA non può in alcun caso sostituirsi agli organismi locali di soccorso d'emergenza né farsi carico delle spese così sostenute.

VYV IA può intervenire solo entro i limiti degli accordi forniti dalle autorità locali. **VYV IA** non sarà ritenuta responsabile per inadempienze o ritardi nell'esecuzione dei propri obblighi derivanti da cause di forza maggiore quali guerre civili o straniere, rivoluzioni, sommosse, sciopero, sequestro o coercizione da parte delle forze dell'ordine, divieti ufficiali, pirateria, esplosioni di ordigni, effetti nucleari o radioattivi, epidemie, impedimenti climatici o naturali, in particolare tempeste, uragani, terremoti. Per tutte le garanzie attuate che lo richiedano, **VYV IA** decide la natura dei biglietti messi a disposizione dell'Assicurato. **VYV IA** privilegerà sistematicamente la modifica del biglietto di ritorno durante l'organizzazione e la gestione di un ritorno su un volo commerciale. L'Assicurato accetta che **VYV IA** effettui tale modifica sul proprio biglietto di ritorno. Se **VYV IA** prende in carico il trasporto di un Assicurato, quest'ultimo deve restituire il biglietto di ritorno inizialmente previsto e non utilizzato.

La garanzia decorre dal giorno della partenza e scade il giorno del ritorno per la durata indicata sul certificato di adesione al Viaggio, senza poter superare i 90 giorni.

L'impegno massimo di **VYV IA** in caso di Sinistro è fissato nella Tabella delle Garanzie.

IV. Le esclusioni dell'assistenza alle persone e dell'assistenza complementare alle persone

Non danno luogo al nostro intervento:

- I viaggi intrapresi a scopo diagnostico e/o di trattamento;
- Le spese mediche e di ricovero ospedaliero nel paese di residenza;
- Le patologie o lesioni benigne che possono essere trattate sul posto e/o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il suo viaggio;
- Gli stati di gravidanza, salvo complicazioni imprevedibili, e in ogni caso gli stati di gravidanza oltre la 36^a settimana, l'interruzione volontaria di gravidanza, le conseguenze del parto;
- Eventi correlati a un trattamento medico o a un intervento chirurgico che non presentino carattere imprevisto, fortuito o accidentale;
- Le spese di protesi: ottica, dentale, acustica, funzionale, ecc.;
- Le conseguenze delle situazioni a rischio infettivo in contesto epidemico o pandemico che sono oggetto di quarantena o di misure di lockdown o di misure preventive o di sorveglianza specifiche da parte delle autorità sanitarie internazionali e/o sanitarie locali del paese in cui soggiorna e/o nazionale del suo paese di origine, salvo diversa disposizione nella garanzia;
- Le spese per cure termali, trattamenti estetici, vaccinazioni e le relative spese;
- I soggiorni in case di riposo e le relative spese;
- Riabilitazione, fisioterapia, chiropratica e relative spese;
- I ricoveri previsti.

V. Le regole di funzionamento delle prestazioni di assistenza

Nel caso in cui esistano altre assicurazioni che coprano gli stessi rischi, il presente contratto sarà esclusivamente complementare alle garanzie esistenti, salvo disposizione contraria di queste ultime.

L'attivazione delle garanzie è OBBLIGATORIAMENTE subordinata al previo accordo dei servizi di **VYV IA** sulla base delle condizioni delle garanzie previste dal presente contratto. Solo le garanzie e le prestazioni organizzate da o conformi ai propri servizi sono a carico di **VYV IA**. Il consenso esplicito di **VYV IA** viene confermato comunicando all'**Assicurato** un numero di pratica. **VYV IA** interviene nell'ambito stabilito dalle leggi e dai regolamenti nazionali e internazionali.

Recapiti per dichiarare il sinistro:

Tel.: [+33 9 78 45 53 50](tel:+33978455350)

E-mail: ops@vyv-ia.com

La Centrale di Assistenza di **VYV IA** è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per consentirci di intervenire nelle migliori condizioni, le verranno richieste le informazioni seguenti nel corso della sua chiamata:

- Il numero della sua polizza: **283882**;
- Cognome e nome;
- Indirizzo del suo domicilio;
- Il paese, la città o la località in cui si trova al momento della chiamata specificando l'indirizzo esatto (numero civico, via, eventualmente hotel, ecc.);
- Il numero di telefono al quale possiamo contattarla;
- La natura del suo problema.

La richiesta di assistenza dovrà essere formulata entro 48 ore dalla data in cui si verifichi il fatto generatore collegato a tale richiesta. Oltre le 48 ore, VYV IA potrà assistere e orientare l'Assicurato, ma non potrà farsi carico della richiesta.

In occasione della prima chiamata, le verrà comunicato un numero di pratica di assistenza. Lo ricordi sistematicamente durante qualsiasi ulteriore rapporto con il nostro Servizio Assistenza.

La ricezione di tutte le richieste di assistenza, indipendentemente dalla loro natura, avviene su questo numero unico. Alla ricezione di una chiamata e dopo aver identificato la natura dell'intervento da effettuare, VYV IA si avvarrà di fornitori e consulenti specializzati.

VYV IA può intervenire solo nei limiti degli accordi forniti dalle autorità locali, mediche e/o amministrative e non può in alcun caso sostituirsi agli organi locali di emergenza, se sono di competenza pubblica, né farsi carico delle spese sostenute.

Il Sottoscrittore può contattare direttamente VYV IA per l'esecuzione di prestazioni di assistenza non previste dal presente contratto, in relazione o meno alle garanzie proposte. Può inoltre contattare l'Assicuratore che lo indirizzerà a VYV IA o al partner di VYV IA se si tratta di prestazioni di assistenza di sicurezza.

Tali prestazioni di assistenza, previa valutazione di fattibilità, saranno oggetto di un contratto stipulato direttamente tra il Sottoscrittore e VYV IA o tra il Sottoscrittore e il partner di VYV IA per

le prestazioni di assistenza di sicurezza, senza l'intervento dell'Assicuratore nel contratto. Le disposizioni del presente contratto non si applicano pertanto a tali prestazioni di assistenza.

Nel caso in cui VYV IA accetti di fornire prestazioni di assistenza in una situazione a rischio di contagio in un contesto epidemico o pandemico, oggetto di quarantena o misure di confinamento o misure preventive o di sorveglianza specifica da parte delle autorità sanitarie locali, nazionali o internazionali, l'impegno dell'Assicuratore è acquisito dagli Assicurati secondo le modalità indicate nel presente contratto.

VYV IA si fa carico e mette in atto i mezzi necessari all'esecuzione delle prestazioni garantite previste di seguito. Tali prestazioni garantite sono acquisite all'Assicurato 24 ore su 24 in caso di incidente o malattia di cui l'Assicurato è vittima durante l'Attività in tutto il mondo.

VYV IA gestisce un servizio telefonico di emergenza dotato 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, di assistenti multilingue e dispone di un team di consulenti medici qualificati, infermieri e medici disponibili per fornire consigli sull'assistenza e le cure mediche più appropriate.

Solo le autorità mediche di VYV IA sono autorizzate a decidere in merito al rimpatrio, alla scelta dei mezzi di trasporto e al luogo di ricovero ospedaliero e, se necessario, si mettono in contatto con il medico curante in loco e/o il medico di famiglia, al fine di intervenire nelle condizioni più adeguate allo stato dell'Assicurato. VYV IA è tenuta unicamente a farsi carico delle spese complementari a quelle che l'Assicurato avrebbe dovuto normalmente sostenere per il suo rientro.

VI. Le condizioni di rimborso delle garanzie di Assistenza

Per richiedere un rimborso, l'Assicurato è tenuto:

- A informare VYV IA obbligatoriamente entro 2 giorni lavorativi. Trascorso tale termine, l'Assicurato perderà ogni diritto all'indennizzo se il suo ritardo ha causato un danno a VYV IA;
- Ad allegare alla propria dichiarazione:
 - il numero di polizza assicurativa e il numero di pratica assegnato dalla Centrale di Assistenza di VYV IA,
 - il certificato medico dettagliato che indichi la natura esatta e la data di insorgenza della Malattia,
 - il certificato di decesso, se del caso,
 - tutti i documenti necessari per istruire la pratica su semplice richiesta da parte di VYV IA e senza indugio.

Senza la comunicazione al medico consulente di VYV IA delle informazioni mediche necessarie all'istruttoria, la pratica non potrà essere trattata. Se VYV IA ha preso in carico il trasporto dell'Assicurato, quest'ultimo deve restituire il biglietto di ritorno inizialmente previsto e non utilizzato.

VII. Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Non danno luogo al nostro intervento:

- I servizi che non sono stati richiesti durante il viaggio o che non sono stati organizzati da noi o in accordo con noi non danno diritto, a posteriori, a un rimborso o a un risarcimento;
- Le spese di ristorazione, hotel, salvo quelle specificate nel testo delle garanzie;
- I danni provocati intenzionalmente dall'Assicurato e quelli derivanti dalla sua partecipazione a un crimine, a un reato o a una rissa, salvo in caso di legittima difesa;
- L'importo delle condanne e le loro conseguenze;
- L'uso di stupefacenti o farmaci non prescritti dal medico;
- Lo stato di ebbrezza alcolica;
- Le spese doganali;
- La partecipazione come concorrente a uno sport agonistico o a un rally che dà diritto a una classifica nazionale o internazionale organizzata da una federazione sportiva per la quale è rilasciata una licenza, nonché l'allenamento in vista di tali competizioni;
- La pratica, a titolo professionale, di qualsiasi sport;
- La partecipazione a competizioni o prove di resistenza o di velocità e alle relative prove preparatorie, a bordo di qualsiasi mezzo di locomozione terrestre, nautica o aerea;
- Le conseguenze del mancato rispetto delle norme di sicurezza riconosciute legate alla pratica di qualsiasi attività sportiva ricreativa;
- Le spese sostenute dopo il ritorno del viaggio o la scadenza della garanzia;
- Gli incidenti derivanti dalla sua partecipazione, anche come dilettante ai seguenti sport: sport meccanici (indipendentemente dal veicolo a motore utilizzato), sport aerei, alpinismo di alta montagna, bob, caccia di animali pericolosi, hockey su ghiaccio, skeleton, sport di combattimento, speleologia, sport sulla neve con classificazione internazionale, nazionale o regionale;
- L'inosservanza volontaria della normativa del paese visitato o della pratica di attività non autorizzate dalle autorità locali;
- Divieti ufficiali, sequestri o limitazioni da parte dell'autorità pubblica;
- L'utilizzo da parte dell'Assicurato di apparecchi di navigazione aerea;
- L'uso di ordigni bellici, esplosivi e armi da fuoco;
- I danni derivanti da un comportamento doloso o fraudolento dell'Assicurato ai sensi dell'articolo L.113-1 del Codice delle Assicurazioni;
- Il suicidio e il tentato suicidio;
- Le epidemie e pandemie, salvo diversa disposizione nella garanzia, inquinamento, calamità naturali;
- Guerra civile o straniera, sommosse, scioperi, movimenti popolari, atti di terrorismo, presa di ostaggi;
- La disintegrazione del nucleo atomico o qualsiasi irradiazione proveniente da una fonte di energia avente carattere radioattivo.

VIII. Disposizioni comuni

1. Cumulo di assicurazioni

Conformemente all'articolo L112-10 del Codice delle assicurazioni, il Sottoscrittore è invitato a verificare che non sia già Beneficiario di una garanzia che copre uno dei rischi garantiti dal Contratto. In tal caso, beneficerà di un diritto di recesso dal presente Contratto per un periodo massimo di quattordici (14) giorni di calendario a decorrere dalla sua stipula, senza spese né penali, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- Il Sottoscrittore ha sottoscritto il presente Contratto a fini non professionali;
- Il presente Contratto integra l'acquisto di un bene o di un servizio venduto da un fornitore;
- Il Sottoscrittore giustifica di essere già coperto per uno dei rischi garantiti dal presente Contratto;
- Il presente Contratto non risulta eseguito integralmente;
- Il Sottoscrittore non ha dichiarato alcun Sinistro garantito dal Contratto.

In tale situazione, il Sottoscrittore può esercitare il suo diritto di recedere dal presente Contratto per posta al seguente indirizzo, accompagnato da un documento che dimostri di beneficiare già di una garanzia per uno dei rischi garantiti dal nuovo Contratto.

L'assicuratore è tenuto a rimborsare al Sottoscrittore il premio pagato entro trenta (30) giorni dalla sua rinuncia.

Tuttavia, una volta che il Sottoscrittore ha dichiarato un Sinistro che comporta la garanzia, non può più esercitare tale diritto di recesso.

Se il Sottoscrittore intende recedere dal contratto ma non soddisfa tutte le condizioni di cui sopra, deve verificare le condizioni di recesso previste dal contratto.

2. Trattamento dei reclami

In caso di disaccordo in merito alla gestione del contratto, il Sottoscrittore e/o gli Assicurati inviano/no il proprio reclamo a VYV IA, scrivendo al seguente indirizzo:

E-mail: contact@vyv-ia.com

Se il disaccordo persiste, può rivolgersi alla Médiation de l'Assurance tramite posta al seguente indirizzo:

La Médiation de l'Assurance

TSA 50110

75441 Paris Cedex 09

<http://www.mediation-assurance.org>

Il parere del mediatore dell'assicurazione non vincola le parti, che sono libere di accettare o rifiutare la sua proposta di soluzione e di adire il tribunale competente.

Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano gli altri mezzi di azione legale.

3. Diritto di recesso

In caso di vendita a distanza, Lei beneficia di un diritto di recesso dal presente contratto entro un termine di quattordici (14) trenta giorni di calendario dalla sua conclusione, senza costi né penalità. Tuttavia, qualora Lei benefici di uno o più premi assicurativi che Le vengono offerti, in modo tale da non dover pagare un premio per uno o più mesi all'inizio dell'esecuzione del contratto, tale termine decorre solo dal pagamento, totale o parziale, del primo premio.

Il termine inizia a decorrere:

- a) dalla data in cui il contratto a distanza è concluso;
- b) dalla data in cui l'interessato riceve le condizioni contrattuali e le informazioni, conformemente all'articolo L. 222-6 del Codice del Consumo, qualora tale data sia posteriore a quella menzionata alla lettera a).

Attenzione: il diritto di recesso non si applica alle polizze assicurative di durata inferiore a un mese.

Quando Lei esercita la Sua facoltà di recesso, l'Assicuratore tramite Option Way è tenuto a rimborsarLe l'importo del premio versato.

Tuttavia, l'integralità del premio resta dovuta all'Assicuratore qualora Lei eserciti il diritto di recesso dopo che, durante il termine di 14 giorni, si sia verificato un Sinistro che comporti l'attivazione della garanzia del contratto.

Per qualsiasi richiesta di recesso, Lei può rivolgersi a Option Way.

4. Raccolta dei dati

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (denominato Regolamento generale sulla protezione dei dati), nell'ambito della gestione del contratto di assicurazione, i dati personali dell'**Assicurato** potranno essere trasferiti a **VYV IA**, ai suoi delegati, fornitori, subappaltatori o riassicuratori. Si informano gli Aderenti che i trattamenti che li riguardano, nonché quelli dei loro eventuali beneficiari, sono effettuati nell'ambito della stipula, della gestione e dell'esecuzione del presente contratto di assicurazione, nonché per la sua gestione commerciale. Potranno inoltre essere utilizzati nell'ambito di operazioni di controllo, lotta contro le frodi, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ricerca dei beneficiari di contratti di assicurazione sulla vita non liquidati, esecuzione delle disposizioni legali e regolamentari, in applicazione del presente contratto.

I dati raccolti sono indispensabili per l'attuazione di tali trattamenti e sono destinati ai servizi pertinenti di **VYV IA** nonché, se del caso, ai suoi subappaltatori, fornitori o partner. **VYV IA** è tenuta ad assicurare che tali dati siano accurati, completi e, se del caso, aggiornati. I dati raccolti saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale, oltre ai termini previsti dalla legge o nel rispetto dei termini previsti dalla CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés).

Questi dati personali potranno essere trasferiti a fornitori di servizi o subappaltatori con sede in paesi al di fuori dell'Unione Europea. Tali trasferimenti potranno riguardare solo paesi riconosciuti dalla Commissione europea come dotati di un livello adeguato di protezione dei dati personali, o destinatari che offrono garanzie adeguate.

Gli Assicurati dispongono di un diritto di accesso, rettifica o cancellazione, di limitazione del trattamento dei propri dati, di portabilità, di opposizione ai trattamenti, nonché del diritto di impartire direttive sul loro destino dopo il decesso. Possono esercitare i propri diritti presso:

Délégué à la Protection des Données de VYV IA

3 Passage de la Corvette | 17000 La Rochelle, Francia

Oppure contact@vyv-ia.com

Nell'esercizio dei loro diritti, può essere richiesta la presentazione di un documento d'identità. In caso di controversia persistente, essi dispongono del diritto di rivolgersi alla CNIL sul sito www.cnil.fr o in 3, place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris cedex 7, Francia.

Il **Sottoscrittore Assicurato** autorizza espressamente **VYV IA** a utilizzare i propri dati di contatto per prospezioni commerciali al fine di proporre altri servizi di assistenza. Può opporsi per posta alla ricezione di sollecitazioni commerciali.

5. Diritto di opposizione dei consumatori al marketing telefonico

Se non desidera ricevere comunicazioni commerciali telefoniche, può iscriversi gratuitamente a un elenco di opposizione al marketing telefonico. Tali disposizioni si applicano a tutti i consumatori, ovvero a tutte le persone fisiche che agiscono per scopi che non rientrano nell'ambito della loro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.

6. Surrogazione

L'assicuratore è surrogato, nella misura dei risarcimenti pagati e dei servizi forniti, nei diritti e nelle azioni del Beneficiario nei confronti di qualsiasi persona responsabile dei fatti che hanno motivato il suo intervento. Quando le prestazioni fornite in esecuzione della convenzione sono coperte, in tutto o in parte, presso un'altra compagnia o istituzione, l'assicuratore è surrogato nei diritti e nelle azioni del Beneficiario contro tale compagnia o istituzione.

7. Prescrizione

La prescrizione è il periodo oltre il quale non è più ammissibile alcun reclamo. Qualsiasi azione derivante dal contratto è prescritta a partire dall'evento che la genera, alle condizioni previste dagli articoli da L. 114-1 a L. 114-3 del Codice delle assicurazioni.

Articolo L. 114-1 del Codice delle assicurazioni: "Tutte le azioni derivanti da un contratto di assicurazione cadono in prescrizione dopo due anni dall'evento che le ha originate. Tuttavia, questo termine non decorre:

1° In caso di reticenza, omissione, dichiarazione falsa o inesatta sul rischio corso, a partire dal giorno in cui l'assicuratore ne è venuto a conoscenza;

2° In caso di sinistro, a partire dal giorno in cui gli interessati ne sono venuti a conoscenza, se dimostrano di averlo ignorato fino ad allora. Quando l'azione dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore è dovuta al ricorso di un terzo, questo termine di prescrizione decorre soltanto dal giorno in cui tale terzo ha intentato un'azione giudiziaria contro l'assicurato o è stato risarcito da quest'ultimo. La prescrizione è estesa a dieci anni nei contratti di assicurazione sulla vita quando il beneficiario è una persona diversa dal sottoscrittore e, nei contratti di assicurazione contro gli incidenti che colpiscono le persone, quando i beneficiari sono gli aventi diritto dell'assicurato deceduto.

Per i contratti di assicurazione sulla vita, nonostante le disposizioni del punto 2, le azioni del beneficiario cadono in prescrizione entro e non oltre trent'anni dalla morte dell'assicurato.

Articolo L. 114-2 del Codice delle assicurazioni: "La prescrizione è interrotta da una delle cause ordinarie di interruzione della prescrizione e dalla nomina di periti a seguito di un sinistro. L'interruzione della prescrizione dell'azione può inoltre risultare dall'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dall'assicuratore all'assicurato per quanto riguarda l'azione di pagamento del premio e dall'assicurato all'assicuratore per quanto riguarda il pagamento dell'indennizzo.

Le cause ordinarie di interruzione della prescrizione (articoli 2240 e seguenti del Codice civile) sono: il riconoscimento da parte del debitore del diritto di colui contro cui prescriveva; la domanda in giudizio, anche in sede di procedimento sommario; una misura conservativa adottata in applicazione del codice di procedura civile esecutiva o un atto di esecuzione forzata; l'interpellanza di cui all'articolo 2245 del Codice civile".

Articolo L. 114-3 del Codice delle assicurazioni: "In deroga all'articolo 2254 del Codice civile, le parti del contratto di assicurazione non possono, neppure di comune accordo, modificare la durata della prescrizione, né aggiungere cause di sospensione o di interruzione della stessa".

Le cause ordinarie di interruzione della prescrizione menzionate all'articolo L.114-2 del Codice delle assicurazioni sono quelle previste dagli articoli da 2240 a 2246 del Codice civile, riportati di seguito:

Articolo 2240 del Codice civile: "Il riconoscimento da parte del debitore del diritto di colui contro cui prescriveva interrompe il termine di prescrizione".

Articolo 2241 del Codice civile: "La domanda giudiziale, anche in procedimento d'urgenza, interrompe il termine di prescrizione nonché il termine di decadenza. Lo stesso vale quando è portato dinanzi a un tribunale incompetente o quando l'atto di adizione del tribunale è annullato a causa di un vizio di procedura".

Articolo 2242 del Codice civile: "L'interruzione derivante dall'azione legale produce i suoi effetti fino all'estinzione del procedimento".

Articolo 2243 del Codice civile: "L'interruzione è nulla se il ricorrente ritira la sua domanda o lascia decadere il procedimento, oppure se la sua domanda viene definitivamente respinta".

Articolo 2244 del Codice civile: "Il termine di prescrizione o il termine di decadenza è altresì interrotto da una misura cautelare adottata in applicazione del codice di procedura civile esecutiva o da un atto di esecuzione forzata."

Articolo 2245 del Codice civile: "La richiesta di intervento rivolta a uno dei debitori solidali mediante un'azione legale o un atto di esecuzione forzata, oppure il riconoscimento da parte del debitore del diritto di colui contro cui era in corso la prescrizione, interrompe il termine di prescrizione nei confronti di tutti gli altri, anche dei loro eredi. Per contro, la richiesta di intervento rivolta a uno degli eredi di un debitore solidale o il riconoscimento di tale erede non interrompe il termine di prescrizione nei confronti degli altri coeredi, anche in caso di credito ipotecario, se l'obbligazione è divisibile. Tale richiesta o riconoscimento interrompe il termine di prescrizione nei confronti degli altri coobbligati solo per la quota di cui è responsabile l'erede.

Per interrompere il termine di prescrizione per il tutto, nei confronti degli altri codebitori, occorre la richiesta di intervento fatta a tutti gli eredi del debitore deceduto o il riconoscimento di tutti questi eredi".

Articolo 2246 del Codice civile: "La richiesta di intervento rivolta al debitore principale o il suo riconoscimento interrompe il termine di prescrizione contro la cauzione".

8. Controversia

Qualsiasi controversia insorta tra l'Assicuratore e l'Assicurato in merito alla determinazione e al pagamento delle prestazioni sarà sottoposta dalla parte più diligente, in mancanza di una risoluzione amichevole, al foro competente del domicilio del beneficiario, conformemente alle disposizioni previste dall'articolo R 114-1 del Codice delle assicurazioni.

9. Legge applicabile

Fatto salvo quanto diversamente previsto, il Contratto sottoscritto in Francia e le adesioni a tale Contratto sono soggetti al diritto francese.

Gli Aderenti e gli Assicurati possono rivolgersi al mediatore i cui recapiti sono indicati nelle Condizioni generali.

10. False dichiarazioni

Quando modificano l'oggetto del rischio o ne riducono la nostra valutazione:

- qualsiasi reticenza o dichiarazione intenzionalmente falsa da parte sua comporta la nullità del contratto. I premi versati rimangono da noi acquisiti e avremo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti, come previsto dall'articolo L. 113.8 del Codice delle Assicurazioni;
- qualsiasi omissione o dichiarazione inesatta da parte sua, la cui malafede non sia stata accertata, comporta la risoluzione del contratto 10 giorni dopo la notifica che le sarà inviata tramite lettera raccomandata e/o l'applicazione della riduzione delle indennità previste dal Codice delle assicurazioni, come previsto dall'articolo L 113.9.

11. Autorità di controllo

L'autorità incaricata del controllo di Helvetia è l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) – 4, place de Budapest – CS 92 459 – 75 436 Paris Cedex 9.

SCHEDA DI INFORMAZIONE E DI CONSULENZA PRELIMINARE ALL'ADESIONE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA DANNI A ADESIONE FACOLTATIVA n. 283882

Il presente documento Le viene comunicato in applicazione degli articoli L112-2, L513-2 e L521-2 e seguenti del Codice delle Assicurazioni francese. Le informazioni raccolte presso di Lei sono necessarie al fine di consigliarLe un contratto di assicurazione coerente con le Sue esigenze e necessità.

Lei riconosce, conformemente all'articolo L.521-6 del Codice delle Assicurazioni, di essere stato informato della possibilità che le informazioni e i documenti relativi al contratto di assicurazione Le siano comunicati su un supporto durevole diverso dalla carta.

La presente scheda informativa e di consulenza non costituisce un impegno da parte Sua e non vincola né l'assicuratore né il Distributore. Per conoscere i Suoi diritti e obblighi derivanti dal contratto di assicurazione, dovrà far riferimento alle disposizioni contrattuali che Le saranno consegnate prima della Sua adesione.

PREAMBOLO

Il Contratto è sottoscritto da **NEAT**, società di brokeraggio assicurativo, società per azioni semplificata con capitale sociale di €77.610,25, con sede legale in 16 Place des Quinconces, 33000 BORDEAUX, iscritta al Registro delle Imprese di Bordeaux con il numero 913 675 581, e presso l'ORIAS con il numero 22004644.

Con **l'Assicuratore HELVETIA Global Solutions Ltd** (di seguito denominata "l'Assicuratore" o "Helvetia"), società anonima di diritto del Liechtenstein, con sede legale in Aeulestrasse 60, 9490 Vaduz, Principato del Liechtenstein, iscritta con il numero FL-0002.191.766-9, autorizzata come impresa di assicurazione dall'Autorità di Vigilanza dei Mercati Finanziari del Principato del Liechtenstein (FMA Liechtenstein).

Le operazioni di distribuzione assicurativa sono realizzate da **OPTION WAY**, società anonima con capitale sociale di €233.187, con sede legale in Parc Haute Technologie, Font de l'Orme, Avenue Maurice Donat, 06250 Mougins Sophia Antipolis, iscritta al Registro delle Imprese di GRASSE con il numero 752 774 521.

Helvetia è autorizzata a esercitare attività assicurative in Francia in regime di libera prestazione di servizi, notificata all'ACPR (ID Refassu: 224324), ed è sottoposta al controllo della FMA Liechtenstein, Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz, Principato del Liechtenstein.

Ai sensi degli articoli L.521-1 e R.519-20 del Codice delle Assicurazioni, si precisa che NEAT non è soggetta ad alcun obbligo contrattuale di collaborare con uno o più istituti assicurativi e fonda la propria analisi su un numero limitato di prodotti di finanziamento e di assicurazione disponibili sul mercato.

LE SUE GARANZIE

GARANZIE PRESTATE :

BAGAGLI - EFFETTI PERSONALI	<ul style="list-style-type: none"> • Perdita, furto o danni ai bagagli assicurati (con o senza presentazione di giustificativi d'acquisto) • Furto con violenza di oggetti di valore • Furto con violenza di effetti personali • Spese di rifacimento dei documenti ufficiali in caso di furto • Ritardo nella consegna dei bagagli superiore a 24 ore
ASSISTENZA	<ul style="list-style-type: none"> • Consigli di viaggio e informazioni mediche 24h/24 • Rimpatrio o trasporto sanitario (compreso in caso di COVID) • Rimpatrio delle persone accompagnatrici e dei figli minori • Visita di un familiare • Prolungamento del soggiorno • Prosecuzione del viaggio • Spese mediche fuori dal Paese di residenza • Anticipo di spese mediche fuori dal Paese di residenza • Rimpatrio della salma • Spese funerarie • Formalità relative al decesso • Rientro anticipato • Assistenza legale • Assistenza di soccorso • Assistenza complementare a seguito di un rimpatrio (in Francia)

REMUNERAZIONE LEGATA AL CONTRATTO PROPOSTO

Si precisa che, in contropartita delle operazioni di distribuzione, NEAT è remunerata sulla base di commissioni, ossia una remunerazione inclusa nel premio di assicurazione, calcolata su criteri qualitativi, in modo da non ledere gli interessi dei clienti.

OPTION WAY è remunerata mediante spese di istruttoria per la presentazione, collocamento e attivazione della Sua assicurazione.

INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEI RECLAMI

In caso di reclamo relativo alla distribuzione di questo contratto, La invitiamo a contattare NEAT telefonando al +33 9 78 45 53 50 (servizio disponibile dal lunedì al venerdì dalle 09h00 alle 17h00) o scrivendo a complaints@neat.eu.

Se la risposta ricevuta non Le soddisfa, potrà inviare un'e-mail a:
complaints-hgs@helvetia.com

Neat ed Helvetia si impegnano ad accusare ricevuta della Sua corrispondenza entro 10 giorni lavorativi. Essa sarà trattata entro un massimo di 2 mesi.

Se il disaccordo persiste, potrà rivolgersi al servizio di **Mediazione Assicurativa** per posta al seguente indirizzo:

La Médiation de l'Assurance
TSA 50110
75441 Paris Cedex 09
Francia
<http://www.mediation-assurance.org>

vincola le parti, che restano libere di accettare o rifiutare la soluzione proposta e di adire il tribunale competente. Il mediatore emette un parere entro 3 (tre) mesi dal ricevimento del fascicolo completo.

Le disposizioni del presente paragrafo si intendono fatte salve le altre vie legali di ricorso.

DIRITTO DI RECESSO

In caso di vendita a distanza, Lei beneficia di un diritto di recesso da questo contratto entro un termine di quattordici (14) giorni di calendario – o trenta (30) giorni di calendario – dalla sua conclusione, senza spese né penalità. Tuttavia, se beneficia di uno o più premi assicurativi offerti (in modo da non dover pagare un premio per uno o più mesi all'inizio dell'esecuzione del contratto), tale termine decorre solo dal pagamento totale o parziale del primo premio.

Tale termine decorre:

- Dal giorno in cui il contratto a distanza è concluso;
- Oppure dal giorno in cui l'interessato riceve le condizioni contrattuali e le informazioni, conformemente all'articolo L.222-6 del Codice del Consumo, se tale data è successiva a quella menzionata in (a).

Attenzione: Il diritto di recesso non si applica alle polizze assicurative di durata inferiore a un mese.

Quando esercita la Sua facoltà di recesso, l'Assicuratore tramite Option Way è tenuto a rimborsarLe l'importo del premio pagato.

Tuttavia, l'integralità del premio resta dovuta all'Assicuratore se Lei esercita il diritto di recesso quando un Sinistro che attiva la garanzia del contratto è intervenuto durante il periodo di recesso di 14 giorni.

Per qualsiasi richiesta di recesso, potrà rivolgersi a Option Way.